



CITTÀ DI SAN SEVERO

PROVINCIA DI FOGGIA

-----<oOo>-----

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 29 del registro in data 27 luglio 2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventisette** del mese di **luglio**, alle ore **18,30** - previa **CONVOCAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO** con avvisi scritti e recapitati a norma di legge e secondo la disposizione presidenziale prot.n.9405 del 27.4.2020, si è riunito in videoconferenza, in seduta pubblica di **SECONDA CONVOCAZIONE**, il **Consiglio comunale**, nelle persone dei signori:

---	-----	P	A	---	-----	P	A
1	Miglio Francesco	X		17	Bocola Maria Anna		X
2	Spada Alessandra	X		18	Caposiena Rosa Carolina		X
3	Cataneo Ciro	X		19	Fontanello Morena	X	
4	Marino Pierluigi		X	20	Manzaro Giuseppe		X
5	de Lilla Michele	X		21	di Scioscio Rosario Daniele		X
6	Romano Maria, Addolorata	X		22	Priore Matteo		X
7	Inglese Libera Ondina		X	23	Irmici Leonardo		X
8	Carafa Antonio Domenico		X	24	Di Sabato Gianfranco	X	
9	Flammia Marco	X		25	Colangelo Lidya	X	
10	del Sordo Michele Aldo		X				
11	Sderlenga Francesco	X					
12	Spina Maurizio	X					
13	Pennacchio Rocco Enrico	X					
14	Florio Giovanni	X					
15	Santarelli Michele	X					
16	Stornelli Antonio	X					

Componenti n.24 oltre il Sindaco; in carica n. 24. Presenti n. 14 (**quattordici**) oltre il Sindaco. Assenti n. 10 (**dieci**).

Presiede la seduta il Sig. *Ciro Cataneo*, in collegamento on line da palazzo di Città, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale a norma delle vigenti disposizioni.

Assiste alla seduta il Segretario generale del Comune, dott. *Vito Tenore* in collegamento on line da remoto.

Accertata la legalità della seduta, essendo sufficiente il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Dato atto che:

- il Presidente introduce l'accapo in oggetto;
- relaziona il Sindaco;
- non ci sono interventi;
- non ci sono interventi per dichiarazione di voto;
- i testi integrali di tutti gli interventi sono riportati nel verbale di seduta che verrà prodotto a seguito della trascrizione dell'apposita registrazione e pubblicato all'Albo Pretorio;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) all'art. 1, commi dal 639 al 731 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
 - l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 - il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
 - la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020) all'art. 1, comma 738 ha stabilito che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare, con regolamento da approvare entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto:

- l'art. 52, comma 2 del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che ha prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al 31 luglio 2021 per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, tra cui il comune di San Severo;
- inoltre, l'art. 2 del Decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, che ha differito al 31 luglio 2021 l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe TARI per tutti gli enti locali.

Dato atto che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006, nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i Comuni che hanno realizzato sistemi

puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);

- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Visto il D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135)";

Considerato che spetta al Consiglio Comunale l'approvazione del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI;

Vista la proposta di Regolamento TARI 2021 predisposta dall'Ufficio Tributi comunale, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: "*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;*

Vista:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014;

Visto:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Generale delle Entrate;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 espressi dal Dirigente dell'Area I – Patrimoniale - per quanto riguarda il parere di regolarità tecnica - e dal Dirigente del Servizio Finanziario - per quanto riguarda il parere di regolarità contabile;

Acquisito il parere dell'Organo di Revisione Verbale n. 14 del 13.07.2021;

Con voti favorevoli n. 15 espressi, per appello nominale, dai n. 14 Consiglieri oltre il Sindaco presenti ed assenti n. 10 (Marino Pierluigi, Inglese Libera Ondina, Carafa Antonio, del Sordo Michele, Irmici Leonardo, Bocola M. Anna, Caposiena Rosa Carolina, Manzano Giuseppe, di Scioscio Rosario Daniele e Priore Matteo);

DELIBERA

- 1. di richiamare** la narrativa in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 2. di approvare**, ai sensi dell'articolo 1, comma 683 bis, della legge n. 147/2013, il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti – TARI per l'anno 2021, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- 3. di dare atto che** il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021;
- 4. di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dare immediata esecutività al presente atto;

Visto l'art. 134 - comma 4 - del D. lgs. n. 267/2000;

Con il medesimo risultato della votazione precedente;

DELIBERA

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

PARERI

AREA I

Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime, sotto il profilo della regolarità tecnica, **parere favorevole.**

IL DIRIGENTE
f.to Ing. Francesco Rizzitelli

AREA I

Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime, sotto il profilo della regolarità contabile, **parere favorevole.**

IL DIRIGENTE
f.to Ing. Francesco Rizzitelli



CITTÀ DI SAN SEVERO
Provincia di Foggia

Regolamento TARI
(Tributo finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

Approvato con Delibera di C.C. n. 29 del 27.07.2021

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 Oggetto del Regolamento
- ART. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti
- ART. 3 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- ART. 4 Soggetto attivo

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- ART. 5 Presupposto per l'applicazione del tributo
- ART. 6 Soggetti passivi
- ART. 7 Locali ed aree non soggetti al tributo
- ART. 8 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- ART. 9 Superficie degli immobili

TITOLO III - TARIFFE

- ART. 10 Costo di gestione
- ART. 11 Determinazione della tariffa
- ART. 12 Articolazione della tariffa
- ART. 13 Periodi di applicazione del tributo
- ART. 14 Tariffa per le utenze domestiche
- ART. 15 Occupanti le utenze domestiche
- ART. 16 Tariffa per le utenze non domestiche
- ART. 17 Classificazione delle utenze non domestiche
- ART. 18 Scuole statali
- ART. 19 Tributo giornaliero
- ART. 20 Tributo provinciale

TITOLO IV - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

- ART. 21 Riduzioni per le utenze domestiche
- ART. 22 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- ART. 23 Riduzione per l'uscita dal servizio pubblico di raccolta
- ART. 23-bis Riduzione per l'avvio a riciclo dei rifiuti urbani
- ART. 24 Ulteriori riduzioni ed esenzioni
- ART. 24-bis Nuove riduzioni ed esenzioni
- ART. 24-ter Riserva di ulteriori riduzioni/esenzioni
- ART. 25 Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- ART. 26 Obbligo di dichiarazione
- ART. 27 Contenuto e presentazione della dichiarazione
- ART. 28 Poteri del Comune
- ART. 29 Accertamento
- ART. 30 Sanzioni
- ART. 31 Riscossione
- ART. 32 Interessi
- ART. 33 Rimborsi
- ART. 34 Somme di modesto ammontare
- ART. 35 Contenzioso
- ART. 36 Potenziamento delle risorse strumentali degli uffici e incentivazione del personale dipendente

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- ART. 37 Entrata in vigore e abrogazioni
- ART. 38 Clausola di adeguamento

Allegati al Regolamento:

Allegato A - Categorie di utenze non domestiche

Allegato B - Tabella di Conversione ISTAT - Categorie DPR 158/99

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, disciplina la "TARI" ossia la tassa rifiuti per i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come istituita dalla Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667, 668 e 669 dell'art.1 della citata Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) e smi..
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, dal vigente Regolamento comunale relativo al servizio di Igiene Urbana, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art.183, comma 1, let b-ter) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-*quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei

corsi d'acqua;

e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e).

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art.184, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152;

i) i veicoli fuori uso.

6. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del D. Lgs. 152/2006.

Art. 3 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati le seguenti sostanze, individuate dall'art.185, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2009/31/CE

in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, relativamente alla bonifica di siti contaminati;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della normativa in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal Regolamento (CE) n.1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del Regolamento (CE) n.1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D. Lgs. 30 maggio 2008, n.117;

d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del Regolamento (CE) n.767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dal campo di applicazione della normativa in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono

pericolosi ai sensi della Decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e smi..

4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-*bis* e 184-*ter* del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 4 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Si intendono per:

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via

esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze non domestiche, fatta eccezione per le aree operative.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Inoltre, per le utenze domestiche la medesima presunzione scaturisce direttamente dall'acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche, invece, la medesima presunzione può, altresì, essere fondata sull'avvenuto rilascio, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Sono, altresì, imponibili, ancorché privi di utenze, le pertinenze delle utenze domestiche e gli altri immobili rientranti nelle categorie catastali B, C, D ed E, ove non tassabili in base a diversa previsione normativa e salvo quanto previsto nel successivo comma 6.

6. Per quanto concerne gli immobili a destinazione ordinaria rientranti nella categoria catastale A è possibile escludere l'attitudine alla produzione di rifiuti comprovando l'assenza di tutti gli elementi/circostanze di fatto indicati al precedente comma 4. Ai fini TARI il trattamento fiscale delle pertinenze degli anzidetti immobili (nel numero massimo di una per ciascuna delle seguenti categorie catastali: C2, C6 e C7) segue quello dell'immobile di categoria A. Per quanto, invece, concerne le utenze non domestiche, oltre alla dimostrazione dell'assenza degli elementi di cui al precedente comma 4, è necessario, altresì, comprovare debitamente l'oggettiva impossibilità di utilizzo, anche potenziale, dell'immobile, per ogni possibile uso astrattamente suscettibile di produrre rifiuti urbani.

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 6 - Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il soggetto

obbligato rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i localie le aree in uso esclusivo.

5. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 7 - Locali ed aree non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati come, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete di cui al precedente art.5, comma 4;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

e) le aree impraticabili, in abbandono, o intercluse da stabile recinzione;

f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti:

- le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;

- le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;

- le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

h) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in

ogni caso le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti. In particolare, nel caso di non assoggettabilità al tributo per produzione di rifiuti in misura non apprezzabile, è necessario produrre una relazione che espliciti il processo di produzione dei rifiuti accompagnato da relativa perizia giurata.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per la violazione dichiarativa.

Art. 8 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte in cui si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i rispettivi produttori, a condizione che ne dichiarino la superficie e dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Non sono pertanto soggette alla tassa:

a) Le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi, limitatamente alla porzione di esse occupate da impianti, macchinari e attrezzature caratterizzate dalla produzione, di regola in via continuativa e nettamente prevalente, di rifiuti pericolosi e/o rifiuti speciali. Parimenti non sono soggette a tassazione le aree destinate a depositi di tali rifiuti, nonché i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali.

b) Le superfici degli insediamenti delle attività produttive, commerciali e di servizi sulle quali si formano rifiuti speciali per quantità complessive superiori ai quantitativi di cui al successivo comma.

2. La sussistenza del **requisito della continuità** (dei rifiuti speciali prodotti con riferimento ad una data superficie), di cui al primo periodo del presente comma, è verificata qualora sia documentata la produzione, lungo tutto l'anno d'imposta, di rifiuti speciali/tossici/nocivi, periodicamente ritirati e smaltiti.

La sussistenza del **requisito della prevalenza** (dei rifiuti speciali prodotti con riferimento ad una data superficie), di cui al primo periodo del presente comma, è verificata, alternativamente:

- a) qualora sia documentata la produzione di un quantitativo annuo di rifiuti speciali/tossici/nocivi superiore al 85% della produzione annua parametrica tariffaria, che si ottiene moltiplicando il coefficiente potenziale di produzione *Kd* della categoria tariffaria di appartenenza per la superficie produttiva dei rifiuti speciali/ tossici/nocivi in questione ovvero
- b) qualora sia validamente documentata la produzione di rifiuti speciali/tossici/nocivi per il cui ritiro e smaltimento il contribuente sostenga e documenti una spesa annua superiore al 85% della TARI calcolabile con riferimento all'intera superficie produttiva dei ridetti rifiuti speciali, secondo la categoria tariffaria di appartenenza.

3. Qualora la produzione di rifiuti speciali sia inferiore alle percentuali di cui al precedente comma 1, lettere a) e b) o sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio e non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, i summenzionati rifiuti, nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche sarà riconosciuta, nel limite massimo della quota variabile del tributo dovuto, una decurtazione della quota variabile della tassa in misura pari al costo sostenuto e debitamente documentato per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali/tossici/nocivi.

4. Per fruire dell'esenzione prevista dal comma 1, lett. a), oltre a quanto già ivi disciplinato, gli interessati dovranno presentare al Servizio Tributi, idonea documentazione attestante le porzioni di superficie interessate dalla detassazione e le planimetrie dell'insediamento produttivo, nonché documentare i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codici CER, allegando copia del contratto di smaltimento con la ditta autorizzata, i relativi formulari e le fatture debitamente quietanzate dalla ditta incaricata del ritiro e/o smaltimento dei rifiuti speciali e/o pericolosi. La detassazione decorre dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione, completa della documentazione richiesta.

5. È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD o da altra documentazione, tali da comportare una illegittima esclusione, si provvederà a recuperare il mancato gettito tributario, secondo quanto disposto dal Titolo V del presente Regolamento. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine previsto al comma successivo comporta la perdita del diritto alla esenzione/riduzione.

6. Di regola, nella predisposizione del ruolo TARI ordinario di ciascun anno si tiene conto della esenzione/riduzione già concessa e validamente documentata in relazione all'anno precedente, salvo successivo conguaglio, in caso di mancata trasmissione di idonea documentazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per cui è stato richiesto il beneficio (o comunque in tempo utile per l'emissione del nuovo ruolo TARI) e salvo diniego motivato comunicato dall'Ufficio Tributi, anche a seguito di apposita istruttoria volta a verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti per fruire dell'esenzione / riduzione in parola.

In caso di carenze nella documentazione presentata, l'esenzione/riduzione non potrà essere concessa, ovvero verrà concessa nella misura corrispondente alla documentazione validamente prodotta.

7. Non sono, inoltre, soggette al tributo:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e depositi agricoli simili;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Art. 9 - Superficie degli immobili

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. La superficie delle aree assoggettabili alla TARI è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. E' possibile considerare, quale superficie tassabile, quella risultante dalla visura catastale come superficie ai fini della tassa sui rifiuti, salvo misurazione fisica della superficie tassabile ad opera di personale incaricato dall'Ufficio Tributi.

2. Per le altre unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.

3. Ai sensi dell'art.1, comma 646, della Legge n.147/2013, ai fini dell'attività di accertamento,

l'Ufficio Tributi, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili in Catasto Edilizio Urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al D.P.R. n.138/1998, ovvero quella risultante dalla visura catastale ai fini della tassa sui rifiuti.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area dell'aproiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III - TARIFFE

Art. 10 - Costo di gestione

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) degli interventi e della Relazione illustrativa (tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito).

3. Al fine di consentire una corretta e tempestiva determinazione delle tariffe, un "PEF grezzo" è redatto dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno tre mesi prima del termine di approvazione del bilancio di previsione (o del termine di approvazione delle tariffe se differente da quello del bilancio di previsione) e comunicato al Dirigente dell'Area cui compete la gestione del servizio di igiene urbana. Sulla base delle risultanze istruttorie, lo stesso Dirigente provvede a redigere/integrare il PEF grezzo con i dati di competenza comunali, e ad inviarlo, almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione (o del termine di approvazione delle tariffe se differente da quello del bilancio di previsione), all'Ente Territorialmente Competente, affinché provveda alla sua validazione. Sulla base del PEF validato, il Dirigente dell'Area Patrimoniale e il Funzionario Responsabile del tributo, predisporrà la deliberazione tariffaria per la copertura dei costi del servizio.

4. Qualora il PEF non sia validato in tempo utile, il Dirigente dell'Area Patrimoniale provvederà alla determinazione delle tariffe sulla base dell'ultimo PEF approvato.

Art. 11 - Determinazione della tariffa

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, come integrate dalle norme di cui alla Legge n. 147/2013.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n.147 con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 12 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 e smi..
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 17, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, e dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale compresa tra il 50% e il 100% dei proventi derivanti dal recupero di energia e materiali raccolti in maniera differenziata così come documentati dal soggetto gestore.

Art. 13 - Periodi di applicazione del tributo

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale

sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 27, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 14 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

A ciascuna abitazione principale può essere associato un numero massimo di pertinenze pari a 3, così distinte:

n. 1 pertinenza cat. C/2;

n. 1 pertinenza cat. C/6;

n. 1 pertinenza cat. C/7;

In caso di possesso/utilizzo di più pertinenze della medesima categoria, a quelle non associabili all'abitazione principale ai sensi del precedente periodo sarà applicata la quota fissa della tariffa cat. 3 "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta".

2. Per le utenze domestiche condotte da un'unica persona fisica ivi residente di età superiore ai 65 anni è stabilita una tariffa dedicata.

3. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione della tariffa.

Art. 15 - Occupanti le utenze domestiche

- 1.** Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.
- 2.** Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato, attività lavorativa o frequentazione di corsi di studio prestati al di fuori del territorio comunale, ovvero nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a sei mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza e la prova dell'assoggettamento al medesimo tributo presso altro Comune siano adeguatamente documentate per ciascun anno. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano validi i seguenti documenti: contratto di locazione di immobile ad uso abitativo, contratti di lavoro, documenti comprovanti l'iscrizione alla banca dati TARI dell'ufficio tributi del Comune di domiciliazione, attestazione dell'Ente ospitante che comprovi l'assegnazione dell'alloggio al componente temporaneamente domiciliato fuori sede, con inclusione della TARI nella retta dovuta.
- 3.** Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione, anche di soggetti diversi dalle persone fisiche, si applica la tariffa corrispondente al nucleo familiare di 3 persone, ridotta del 20%.
- 4.** Si considera adibita ad abitazione principale l'unica unità immobiliare nel territorio dello Stato posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto (a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso) da parte di cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza. Per tale immobile il tributo si applica nella misura ridotta di due terzi, previa presentazione di apposita dichiarazione TARI, nonché la prova documentale che attesti lo stato di pensionato nel Paese di residenza.
- 5.** Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, previa presentazione di richiesta documentata, viene calcolata la sola parte fissa della tariffa; ai predetti soggetti, che dimostrino, altresì, la totale inutilizzabilità di fatto dell'abitazione, adeguatamente documentata (distacco utenze primarie), sarà riconosciuta l'esenzione totale della tassa.
- 6.** Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata

con riferimento al numero degli occupanti l'alloggio, in ragione della superficie occupata ovvero di quella dichiarata nella denuncia originaria o di variazione da ciascun nucleo familiare.

7. Per le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi simili di deposito, occupate o condotte da persone fisiche quale pertinenza di locale abitativo ai sensi del precedente articolo 14, comma 1, viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerando assorbita dall'abitazione la parte variabile legata al numero di occupanti della stessa. Le medesime tipologie impositive occupate o condotte da persona fisica priva, all'interno del territorio del Comune, di utenze abitative, sono considerate utenze non domestiche, a cui si applica la tariffa cat. 3 "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta".

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante agli archivi dell'anagrafe comunale alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute e dichiarate/accertate.

Art. 16 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e smi (tra le quali il D. Lgs. n.124/2019, art.58-*quinquies*).

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 17 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'Allegato A.

2. A partire dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art.183 comma 1 lett. b-ter, D. Lgs. n. 152/2006, secondo quanto disposto dall'art.6, comma 5 del D. Lgs. 3 settembre 2020, n.116 e smi., i rifiuti individuati nell'allegato L-*quarter* parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, prodotti dalle attività elencate nell'allegato L-*quinquies* parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, saranno considerati rifiuti urbani e come tali saranno trattati a meno che l'utenza non domestica non avvii tali rifiuti al recupero al fine di ottenere una riduzione della tariffa.

3. A partire dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'art. 184, D. Lgs. n. 152/2006, secondo quanto disposto

dall'art.6, comma 5 del D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e smi., sono sempre considerati speciali, i rifiuti prodotti da utenze diverse da quelle elencate nell'allegato L-*quinquies* del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, come nel caso delle attività industriali con capannoni di produzione. Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile.

4. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT e/o sulla base dell'iscrizione alla CCIAA relativamente all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

5. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

6. Nel caso di discordanza tra attività dichiarata e codice ATECO attribuito all'unità locale, il dichiarante sarà invitato a produrre agli Uffici la modifica del codice ATECO. Il mancato aggiornamento costituisce motivo per l'avvio dell'accertamento d'ufficio volto a verificare l'effettiva attività svolta.

7. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte della medesima unità locale. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, espressamente dichiarata, o accertata d'ufficio, purché fisicamente separata dalle altre e singolarmente di estensione non inferiore al 20% della superficie complessiva del medesimo compendio.

8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, la stessa va dichiarata allegando planimetria in scala da cui risulti evidente la diversa destinazione dell'alloggio; in tal caso alla superficie utilizzata ai fini professionali o imprenditoriali è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. Nel caso in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata ad uso abitativo rispetto a quella ad uso economico professionale, si presume un uso promiscuo, con attribuzione della superficie all'attività esercitata, ai fini della determinazione della tassa dovuta, nella misura del 30%.

9. In caso di svolgimento di più attività nel medesimo immobile, qualora non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale, dalla denuncia del contribuente, o da altri elementi informativi, anche di natura fiscale. L'attività principale potrà essere desunta anche in base ad un criterio di prevalenza economica dei redditi/ricavi/compensi rispetto a quelli conseguiti per effetto dello svolgimento delle altre attività.

10. Per le superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o

magazzini, che non sono funzionalmente collegate alle attività di rifiuti speciali, le attività dovranno comunicare le superfici tassabili, evidenziandole su apposita planimetria quotata da inviare al Servizio Tributi entro i termini di cui all'art.8 del presente Regolamento. Per l'anno 2021, di entrata in vigore della normativa, la scadenza è fissata al 30 settembre.

Art. 18 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori dimusica) resta disciplinato dall'art.33-*bis* del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n.248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n.31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

Art. 19 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art.11, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n.23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. L'Ufficio Tributi comunale introita i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
6. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa/canone per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni,

previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 20 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 21 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, da parte di soggetti non residenti nel Comune di San Severo: riduzione del 20%;

b) abitazioni occupate da soggetti che dimorino, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20%.

2. Le riduzioni di cui al precedente comma si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione e sono riconosciute qualora richieste e documentate entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta cui si riferiscono.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione presso l'Ufficio Tributi, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento del tributo, di apposita istanza nella quale il contribuente dichiara:

- a) di aver attivato il "compostaggio" domestico in modo continuativo;
- b) di utilizzare, a tal fine, un'area scoperta non pavimentata, ad uso esclusivo dell'immobile oggetto di tariffa, di almeno mq.25 per ogni componente il nucleo familiare residente;
- c) di voler conferire, almeno 2 volte l'anno, gli scarti organici prodotti, per una quantità

complessiva non inferiore a kg.40, presso il servizio pubblico attivato dal Comune di San Severo;

ed alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di idonea documentazione attestante l'effettivo ritiro dell'apposito contenitore nel corso dell'anno precedente, unitamente alla certificazione rilasciata dal gestore del servizio di igiene urbana all'atto del conferimento del composto.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, ovvero in caso di mancata richiesta nei termini previsti per il riconoscimento delle stesse.

Art. 22 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 10% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 23 - Riduzione per l'uscita dal servizio pubblico di raccolta

1. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D. Lgs. n.152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.

2. Le utenze non domestiche di cui all'allegato L-*quinquies* parte IV dell'art.183 comma 1 lett. b-*ter*) del D. Lgs. n.152/2006, secondo quanto disposto dall'art.6, comma 5 del D. Lgs. 3 settembre 2020, n.116 e smi., possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari), come da allegato L-*quarter* parte IV del Decreto Legislativo n.152/2006, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

3. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico, e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile

della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori private diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a 5 anni, predisponendo apposita comunicazione, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al precedente comma, conferendo a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti).

Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

5. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Ambiente, ai fini del distacco dal servizio pubblico.

6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono presentare apposita comunicazione al Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a

decorrere dall'anno successivo.

7. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque a pena di decadenza subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare al Servizio Tributi, con le modalità ed entro i termini che seguono.

8. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 8 del presente Regolamento.

9. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

10. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 23-bis - Riduzione per l'avvio a riciclo dei rifiuti urbani

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, secondo periodo, della Legge n.147 del 2013.

2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo così determinate. La percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione Kd della categoria tariffaria di appartenenza.

3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente, entro il

31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

4. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.23 del presente Regolamento.

Art. 24 - Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. La tariffa delle utenze domestiche, nella parte fissa e nella parte variabile è ridotta del 50% quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) il nucleo familiare che occupa l'abitazione deve risultare composto al massimo da due persone d'età superiore a 65 anni, residenti nel Comune e nello stesso immobile, ed il reddito percepito a qualsiasi titolo dal detto nucleo non deve superare l'importo della pensione minima/assegno sociale e delle eventuali maggiorazioni erogate dall'Inps. Tale riduzione non può essere riconosciuta ai soggetti titolari delle utenze di cui all'articolo 14, comma 2, che possono comunque scegliere di fruire della riduzione di cui al presente periodo rinunciando all'applicazione della tariffa di cui al citato comma 2 dell'articolo 14;

b) disagio socio-economico e lavorativo del nucleo familiare, riferito all'anno precedente a quello per il quale il tributo è dovuto. Ai fini dell'applicazione tale disagio si configura qualora il nucleo familiare abbia un modello ISEE pari ad € 0,00 o che l'unica fonte di reddito dell'intero nucleo familiare sia rappresentata dalla cassa integrazione guadagni ovvero dall'indennità di mobilità ovvero dall'indennità di disoccupazione ovvero dal reddito di cittadinanza ovvero da altre forme di sussidio e che, al contempo, nell'anno precedente non siano stati percepiti redditi esenti, esclusi e/o soggetti ad imposizione sostitutiva. Per fruire del beneficio in parola, il richiedente deve, altresì, dichiarare, sotto la propria responsabilità, il perdurare della situazione di disagio alla data della richiesta di presentazione dell'istanza. Qualora la condizione di disagio sia documentata per frazione dell'anno precedente, la riduzione è conseguentemente proporzionata. L'Ufficio Tributi effettuerà verifiche a campione delle dichiarazioni pervenute;

c) nuclei familiari nel cui ambito sia presente almeno un disabile con invalidità non inferiore al 75% (titolarità di assegno di frequenza in caso di minori), a condizione che ricorrano congiuntamente le seguenti ulteriori condizioni:

- il reddito imponibile delle persone fisiche complessivamente conseguito nell'anno precedente da tutti i componenti il nucleo familiare non superi il limite di € 15.000,00 elevato a € 20.000,00 in caso di invalidità pari al 100% (titolarità di assegno di frequenza in caso di minori);

- che, ad eccezione dell'abitazione principale e della relativa pertinenza, nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di almeno il 10% di altri immobili su tutto il territorio nazionale.

2. La tariffa delle utenze non domestiche, all'interno delle quali sono svolte attività di bar, caffè,

gelaterie, pasticcerie, birrerie, sale da ballo, circoli ricreativi, discoteche, sale giochi, tabacchi, rosticcerie, trattorie, ristoranti, pizzerie, tavole calde, identificate con i codici categoria 14, 22, 23, 24 e 30, i cui titolari dichiarino, entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, ovvero in caso di nuove attività avviate successivamente a tale termine, entro 90 giorni dalla data di inizio attività (DIA) e si impegnino, altresì, a non installare macchine adibite al gioco d'azzardo o a scommesse, ovvero che comprovino l'avvenuta rimozione delle stesse dai locali in cui viene svolta l'attività, è ridotta del 30% nella parte variabile.

3. Sono esenti dal tributo le seguenti utenze domestiche:

a) le abitazioni ove dimorino persone singole, di superficie tassabile non superiore a mq.50, quando le stesse non siano titolari di redditi diversi da quelli derivanti da pensione sociale o assegno sociale corrisposto dall'I.N.P.S. e di quello catastale relativo alle abitazioni occupate. Il beneficio è concesso a seguito di presentazione di istanza utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli interessati. Il richiedente è tenuto a denunciare tempestivamente il venir meno delle condizioni per l'esenzione pena l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento in caso di omessa denuncia di variazione;

b) le abitazioni ove dimorino singoli o famiglie assistite economicamente dal Comune, a fronte di condizioni di grave indigenza, per l'intero anno solare nel corso del quale è stata erogata l'assistenza economica. L'esenzione è disposta a istanza di parte a seguito di acquisizione formale e validata dal Responsabile dei Servizi Sociali e di trasmissione di tale documentazione all'Ufficio Tributi; il Funzionario responsabile su segnalazione dell'Ufficio Tributi può richiedere eventuali notizie o informazioni integrative necessarie alla corretta istruttoria del procedimento al Responsabile dei Servizi Sociali.

4. Sono, altresì, esenti dal tributo le seguenti utenze non domestiche:

a) i locali adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri del culto. L'esenzione è disposta d'ufficio, a seguito di acquisizione informatica degli elementi necessari delle banche dati informatiche comunali o di altri enti; l'Ufficio Tributi può richiedere ai beneficiari eventuali notizie o informazioni integrative, necessarie alla corretta istruttoria del procedimento;

b) i locali adibiti a sede di uffici e servizi pubblici per i quali il Comune deve obbligatoriamente sostenere le spese di funzionamento. L'esenzione è disposta d'ufficio, a seguito di acquisizione informatica degli elementi necessari dalle banche dati informatiche comunali o di altri enti; l'Ufficio Tributi può richiedere ai beneficiari eventuali notizie o informazioni integrative necessarie alla corretta istruttoria del procedimento;

c) le nuove attività d'impresa avviate nel 2021, a condizione che ricorrano congiuntamente

le seguenti condizioni:

- sotto il profilo oggettivo, che non si tratti di mero subentro di attività economiche già esistenti;
- sotto il profilo soggettivo, gli imprenditori richiedenti non devono aver intrapreso una nuova attività a fronte dell'avvenuta cessazione, nei sei mesi precedenti, di un'attività identificata dal medesimo codice ATECO di quella nuova.

L'esenzione di cui al presente punto sarà riconosciuta nella misura del 100% del tributo dovuto per il 1° anno, del 70% per il 2° anno e del 50% per il 3° anno, purché richiesta entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento, ovvero, in caso di nuove attività avviate successivamente a tale termine, entro 90 giorni dalla data di inizio attività (DIA). Non sono in ogni caso ricompresi nel beneficio in parola i costi di smaltimento dei rifiuti speciali e/o pericolosi e delle sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti.

Sono comunque escluse da tale beneficio le nuove attività all'interno delle quali siano installate macchine adibite al gioco d'azzardo o a scommesse.

Il soggetto passivo d'imposta dovrà dimostrare il possesso dei requisiti mediante apposita autocertificazione, per tutti gli stati o i fatti e notizie in possesso di altre PA e pertanto acquisibili d'ufficio dal Comune, ovvero allegando all'istanza i documenti relativi a fatti, stati o notizie non in possesso di altre PA.

5. Salvo quanto innanzi diversamente stabilito, i requisiti di cui ai precedenti commi - da 1 a 4 - devono essere posseduti al 31 dicembre dell'anno anteriore a quello per il quale si richiede la riduzione e le relative richieste vanno presentate, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno d'imposta per il quale si richiede il beneficio. Il riconoscimento delle riduzioni ed esenzioni di cui al presente articolo ha effetto per il solo anno d'imposta in cui vengono richieste; di conseguenza, relativamente agli anni d'imposta successivi, il riconoscimento dei benefici in esame è subordinato alla presentazione di nuove istanze.

6. Si applica, per quanto compatibile, il quarto comma dell'articolo 21 - Riduzioni per le utenze domestiche.

Art. 24-bis - Nuove riduzioni ed esenzioni:

riduzione a favore di utenze non domestiche per gli apparati di videosorveglianza

Per l'anno 2021, in favore delle utenze non domestiche, è riconosciuta una riduzione fino al 30% della parte variabile, per un solo immobile, ai soggetti che nel medesimo anno solare hanno proceduto all'acquisto ed all'installazione di nuovi apparati di videosorveglianza, debitamente comunicati e/o collegati alle Autorità di Pubblica Sicurezza.

Tale agevolazione è riconosciuta con riferimento ai locali dell'utenza per i quali trovano applicazione le seguenti tariffe:

- 13 (negozi abbigliamento, calzature, librerie, ecc.);
- 14 (edicole, farmacie, tabaccai, ecc.);
- 15 (negozi particolari quali tende, tessuti, filatelia, ecc.);
- 17 (parrucchieri e centri estetici, ecc.);
- 18 (attività artigianali tipo botteghe, ecc.);
- 19 (carrozzerie, autofficine ed elettrauto, ecc.);
- 22 (ristoranti, trattorie, pizzerie e pub, ecc.);
- 23 (mense, birrerie e hamburgerie, ecc.);
- 24 (bar, caffè e pasticcerie, ecc.);
- 25 (supermercato, panifici, macellerie, ecc.);
- 26 (plurilicenze alimentari e miste, ecc.);
- 27 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante, ecc.);
- 28 (ipermercati di generi misti, ecc.);
- 30 (discoteche, night club, ecc.)

I requisiti per il riconoscimento dell'agevolazione sono i seguenti:

- presenza di almeno una telecamera esterna collegata ai presidi delle forze di polizia locali (Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Municipale) ovvero dagli stessi accessibile, anche tramite rete internet, che, anche da remoto, deve consentire di visionare le riprese esterne dell'attività e di accedere al DVR per prelevare i file delle immagini videoregistrate;
- tale telecamera dovrà effettuare riprese h 24 in via continuativa sia di giorno che di notte, a tutela della sicurezza urbana, oltre che dell'attività economica, e dovrà riprendere gli spazi pubblici antistanti in modo da rendere visibile una panoramica della strada pubblica. Le riprese di tale telecamera dovranno essere conservate a disposizione delle forze di polizia per fini di polizia giudiziaria per una durata non inferiore a 72 ore e massimo per sette giorni.

L'agevolazione viene riconosciuta previa presentazione della seguente documentazione:

- a) copia della comunicazione dell'installazione dell'impianto alle forze di polizia locali (Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Municipale);
- b) informativa di consenso sul trattamento dei dati personali sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'Impresa;
- c) documento contabile relativo al costo di acquisto ed installazione dell'impianto nell'anno in corso;
- d) scheda descrittiva/informativa delle caratteristiche tecniche degli impianti installati rilasciata dall'azienda installatrice;
- e) una breve relazione tecnica dell'impianto installato, con planimetria allegata, unitamente alla dichiarazione di conformità dello stesso ai requisiti previsti dal presente articolo, sottoscritta da un

tecnico abilitato.

Le riduzioni tariffarie sopra indicate spettano a condizione che il richiedente sia in regola con il pagamento dei tributi comunali e che non siano in corso accertamenti fiscali e liti pendenti.

L'agevolazione può essere concessa, per ogni singola utenza, nella misura massima del 50% del costo complessivo delle spese sostenute e documentate al netto dell'IVA e, comunque, in misura non superiore a € 1.200,00 (euro milleduecento/00).

L'importo complessivo dell'agevolazione riconoscibile sarà scomputato per un importo massimo di € 400,00 (euro quattrocento/00) annui sulla TARI dovuta per ogni singola annualità 2021, 2022 e 2023.

La domanda di agevolazione dovrà essere presentata, pena l'inammissibilità dell'istanza, entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.

Art. 24-ter - Riserva di ulteriori riduzioni/esenzioni

1. Ai sensi dell'art.1, comma 660 della Legge 27 dicembre 2013, n.147, il Comune si riserva, con apposita deliberazione consiliare, di concedere ulteriori riduzioni ed esenzioni attraverso apposite autorizzazioni di spesa, a carico della fiscalità generale dell'ente, che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio quale risultante dal PEF 2021.
2. Alle riduzioni di cui al comma precedente, sono aggiunte automaticamente le riduzioni del tributo la cui copertura finanziaria è garantita da trasferimenti statali, regionali o di altra natura.
3. La quantificazione delle riduzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché i criteri di applicazione delle stesse, sono di norma deliberate annualmente in sede di approvazione delle tariffe.

Art. 25 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni (ad eccezione del beneficio di cui all'art. 24-ter), si applica unicamente l'agevolazione o riduzione più favorevole al contribuente.

TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

Art. 26 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;

- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi indicati nel precedente articolo 6.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 27 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli interessati.

2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al Decreto Legge. n.201/2011, art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D. Lgs. 15 novembre 1993, n.507 (TARSU), della tariffa di igiene ambientale prevista dall'art.49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 (TIA 1) o dall'art. 238 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 (TIA 2).

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, sottoscritta dal contribuente, è presentata direttamente agli uffici comunali, o tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.). In caso di spedizione fa fede la data di invio. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

7. La presentazione della dichiarazione è presupposto indispensabile al fine del riconoscimento dei benefici dell'esenzione e della riduzione. In caso di omessa dichiarazione i contribuenti saranno esclusi dai predetti benefici.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 28 - Poteri del Comune

1. Il Comune designa il Funzionario Responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente ovvero a terzi, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero

a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione di dati utili alla quantificazione della tassa dovuta, l'accertamento potrà essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.. In tali ipotesi, non saranno ammessi, ai fini della determinazione degli importi dovuti, ulteriori fatti e circostanze, a favore del contribuente, successivamente presentati.

4. L'Ufficio Tributi è autorizzato a trasmettere al Gestore del servizio rifiuti ovvero a soggetti terzi affidatari dei servizi di gestione/supporto relativi alla riscossione della TARI, le banche dati necessarie per l'espletamento, rispettivamente, del servizio di igiene urbana e le attività di elaborazione, stampa ed invio degli atti di pagamento/accertamento/riscossione coattiva.

Art. 29 - Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento in rettifica ovvero d'ufficio.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

4. Le attività di accertamento svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia superiore ad € 12,00.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

6. Trova applicazione l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D. Lgs. 19 giugno 1997, n.218, subordinatamente all'esistenza di materia concordabile e, quindi, di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo. Di conseguenza, esulano dal campo applicativo dell'accertamento con adesione le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, quali, a titolo esemplificativo:

- i casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;
- i casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo.

7. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunali.

Art. 30 - Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni troveranno applicazione le sanzioni ridotte previste dall'art.13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n.471, come integrate dalle disposizioni di cui all'art.13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n.472.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecentoper cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art.28, comma 2, entro il termine di trenta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa prevista dal vigente Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Per quanto non specificamente disposto si rinvia al vigente Regolamento generale delle entrate

tributarie e patrimoniali. Si applica, ove compatibile, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D. Lgs. 18 dicembre 1997, n.472.

Art. 31 - Riscossione

1. Il Comune riscuote la TARI mediante invio ai contribuenti di avviso bonario di pagamento contenente la quantificazione della tassa dovuta relativamente agli immobili occupati ed utilizzati nel Comune. Gli avvisi sono inviati sulla base di una lista di carico elaborata d'ufficio sulla base delle dichiarazioni presentate e degli avvisi di accertamento emessi, approvata dal Funzionario responsabile del tributo.

2. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle tariffe, consentendo di norma almeno due rate ovvero più rate da versare comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento del tributo.

3. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il termine fissato dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione.

4. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n.241 (Modello di pagamento unificato F24).

5. In caso mancata approvazione della deliberazione tariffaria entro il 31 gennaio, l'organo di governo, su relazione del Funzionario responsabile del tributo o del dirigente Area I - Patrimoniale, tenuto conto della situazione finanziaria dell'ente, può disporre:

- a) il differimento delle scadenze, mantenendo la rata ultima al 31 dicembre dell'anno di imposta;
- b) il pagamento di acconti dell'imposta dovuta, sulla base delle tariffe in vigore l'anno precedente, con successivo conguaglio, ad avvenuta approvazione della deliberazione tariffaria per l'anno in corso, ovvero allo spirare del termine ultimo per l'approvazione della stessa;
- c) la riduzione del periodo di rateizzazione.

6. A seguito dell'invio degli avvisi bonari di pagamento, il Comune procederà, previa verifica dei versamenti effettuati, alla notifica di un sollecito, recante tutti i necessari dati ed elementi informativi, con la richiesta di pagamento, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, del tributo dovuto, senza applicazione di sanzioni, né interessi. Qualora il contribuente non ottemperi alla richiesta di pagamento entro 60 giorni dalla data di notifica, a partire dal primo giorno successivo allo spirare di tale termine il suddetto sollecito costituisce, a tutti gli effetti di legge, avviso di accertamento, con applicazione degli interessi e delle sanzioni dovuti.

Art. 32 - Interessi

1. Gli interessi di mora e di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale, maggiorato secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale sulle entrate.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 33 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'art.33, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 34 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art.1, comma 168, Legge n.296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art. 35 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, e successive modificazioni.
2. Trovano applicazione, altresì, gli altri istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme, in particolare, l'istituto del Reclamo - Mediazione di cui all'art. 17-bis del D. Lgs. n.546/1992.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal Regolamento delle entrate del Comune.

Art. 36 - Potenziamento delle risorse strumentali degli uffici e incentivazione del personale dipendente

1. Ai sensi dell'art.1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n.145, sarà possibile destinare una quota percentuale del maggiore gettito accertato e riscosso relativo agli accertamenti della TARI, come risultante dal conto consuntivo approvato, per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione della TARI e per l'incentivazione del personale dipendente adibito agli stessi.
2. A tal fine, si rinvia ad apposito regolamento da adottare a cura dell'Ente, nonché alla contrattazione integrativa.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 37 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Art. 38 - Clausola di adeguamento

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche

Come da **ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158** – Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività artigianali di produzione beni specifici
21	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
22	Mense, birrerie, hamburgerie
23	Bar, caffè, pasticceria
24	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
25	Plurilicenze alimentari e/o miste
26	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
27	Ipermercati di generi misti
28	Banchi di mercato genere alimentari
29	Discoteche, night club

ALLEGATO B

TABELLA DI CONVERSIONE ISTAT - CATEGORIE DPR 158/99

Città di San Severo
REGOLAMENTO TARI - ANNO 2021

CODICE	SINTESI DESCRIZIONE	Categoria	Note	Categoria alt.	Note
	COLTIVAZIONE, AGRICOLTURA, CACCIA				
011110	COLTIVAZIONE DI CEREALI ESCLUSO IL RISO	3			
011120	COLTIVAZIONE DI SEMI OLEOSI	3			
011130	COLTIVAZIONE DI LEGUMI DA GRANELLA	3			
011140	COLT. MISTE CEREALI, LEGUMI, SEMI OLEOSI	3			
011200	COLTIVAZIONE DI RISO	3			
011310	COLT. ORTAGGI IN PIENA ARIA	3			
011320	COLT. DI ORTAGGI IN COLTURE PROTETTE	3			
011330	COLTIVAZIONE DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	3			
011340	COLTIVAZIONE DI PATATE	3			
011400	COLTIVAZIONE DI CANNA DA ZUCCHERO	3			
011500	COLTIVAZIONE DI TABACCO	3			
011600	COLT. DI PIANTE PER FIBRE TESSILI	3			
011910	COLTIVAZIONE DI FIORI IN PIENA ARIA	3			
011920	COLT. DI FIORI IN COLTURE PROTETTE	3			
011990	COLT. DI PIANTE DA FORAGGIO	3			
012100	COLTIVAZIONE DI UVA	3			
012200	COLT. DI FRUTTA TROPICALE E SUBTROPICALE	3			
012300	COLTIVAZIONE DI AGRUMI	3			
012400	COLT. DI POMACEE E FRUTTA A NOCCIOLO	3			
012500	COLT. ALB. FRUTTA, FRUTTI BOSCO / GUSCIO	3			
012600	COLTIVAZIONE DI FRUTTI OLEOSI	3			
012700	COLT. PIANTE PRODUZIONE DI BEVANDE	3			
012800	COLT. DI SPEZIE, PIANTE AROM. E FARM.	3			
012900	COLT. DI ALTRE COLTURE PERMANENTI	3			
013000	RIPRODUZIONE DELLE PIANTE	3			
014100	ALL. BOVINI, BUFAL. LATTE, PROD. LATTE CRUDO	3			
014200	ALL. DI BOVINI E BUFALINI DA CARNE	3			
014300	ALLEVAMENTO DI CAVALLI E ALTRI EQUINI	3			
014400	ALLEVAMENTO DI CAMELLI E CAMELIDI	3			
014500	ALLEVAMENTO DI OVINI E CAPRINI	3			
014600	ALLEVAMENTO DI SUINI	3			
014700	ALLEVAMENTO DI POLLAME	3			
014910	ALLEVAMENTO DI CONIGLI	3			
014920	ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA PELLICCIA	3			
014930	APICOLTURA	3			
014940	BACHICOLTURA	3			
014990	ALLEVAMENTO DI ALTRI ANIMALI NCA	3			
015000	COLT. AGRICOLE PER ALL. ANIMALI	3			
016100	ATTIVITA' SUPPORTO ALLA PROD. VEGETALE	3			
016201	ATTIVITA' DEI MANISCALCHI	3			
016209	ALTRE ATTIVITA' SUPPORTO PROD. ANIMALE	3			
016300	ATTIVITA' CHE SEGUONO LA RACCOLTA	3			
016401	PULITURA E CERNITA DI SEMI E GRANAGLIE	3			
016409	ALTRE LAVORAZIONI DI SEMENTI PER SEMINA	3			
017000	CACCIA, CATTURA ANIMALI, SERVIZI CONNESSI	3			
	UTILIZZAZIONE AREE FORESTALI				
021000	SILVICOLTURA E ALTRE ATTIVITA' FORESTALI	3			
022000	UTILIZZO DI AREE FORESTALI	3			
023000	RACCOLTA PRODOTTI SELVATICI NON LEGNOSI	3			
024000	SERVIZI DI SUPPORTO PER LA SILVICOLTURA	3			
	PESCA E ACQUACOLTURA				
031100	PESCA ACQ. MARINE/LAGUNARI, SERVIZI CONN.	3			
031200	PESCA IN ACQUE DOLCI E SERVIZI CONNESSI	3			
032100	ACQ. COLT. MARE, LAGUNA, SERVIZI CONN.	3			
032200	ACQ. COLT. ACQUE DOLCI E SERVIZI CONNESSI	3			
	ESTRAZIONE CARBONE				
051000	ESTRAZIONE DI ANTRACITE E LITANTRACE	20	(1)		
052000	ESTRAZIONE DI LIGNITE	20	(1)		

Città di San Severo
REGOLAMENTO TARI - ANNO 2021

CODICE	SINTESI DESCRIZIONE	Categoria	Note	Categoria alt.	Note
	ESTRAZIONE PETROLIO				
061000	ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO	20	(1)		
062000	ESTRAZIONE DI GAS NATURALE	20	(1)		
	ESTRAZIONI METALLIFERE				
071000	ESTRAZIONE MINERALI METALLIFERI FERROSI	20	(1)		
072100	ESTRAZIONE MINERALI DI URANIO E DI TORIO	20	(1)		
072900	ESTRAZIONE ALTRI MIN. METALL.NON FERROSI	20	(1)		
	ESTRAZIONI MINERALI				
081100	ESTR. PIETRE ORNAM/COSTR/CALCAREE/ECC.	20	(1)		
081200	ESTR. GHIAIA, SABBIA, ARGILLE E CAOLINO	20	(1)		
089100	ESTR. MIN. IND. CHIMICA/FERTILIZZANTI	20	(1)		
089200	ESTRAZIONE DI TORBA	20	(1)		
089300	ESTRAZIONE DI SALE	20	(1)		
089901	ESTRAZIONE DI ASFALTO E BITUME NATURALE	20	(1)		
089909	ESTR. DI POMICE E DI ALTRI MINERALI NCA	20	(1)		
	SUPPORTO ALLE ESTRAZIONI				
091000	SUPP. ESTR. PETROLIO E DI GAS NATURALE	20	(1)		
099001	SUPPORTO ESTRAZIONE PIETRE ORNAMENTALI	20	(1)		
099009	ALTRE ATTIVITA' DI SUPP. ALL'ESTRAZIONE	20	(1)		
	INDUSTRIE ALIMENTARI				
101100	PROD CARNE NON VOLATILI E PROD. MACELLAZ.	20	(1)	25	(1a)
101200	PROD. CARNE VOLATILI E PROD. LORO MACELL.	20	(1)	25	(1a)
101300	PRODUZ. PROD. A BASE DI CARNE ANCHE VOLATI	20	(1)	25	(1a)
102000	LAVOR. E CONSERVAZ. PESCE CROST. MOLLU.	20	(1)		
103100	LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE PATATE	20	(1)		
103200	PRODUZIONE DI SUCCHI DI FRUTTA E ORTAGGI	20	(1)		
103900	LAVOR. E CONSERV. FRUTT. E ORTAGG. NO SUCCHI	20	(1)		
104110	PROD. OLIO OLIVA, OLIVE PREVAL. NO PROPRIE	20	(1)		
104120	PROD OLIO DA SEMI O FRUTT. PREV. NO PROPRI	20	(1)		
104130	PROD. OLI E GRASSI ANIMALI	20	(1)		
104200	PROD. DI MARGARINA E GRASSI COMMEST. SIMILI	20	(1)		
105110	TRATTAMENTO IGIENICO DEL LATTE	20	(1)		
105120	PRODUZIONE DEI DERIVATI DEL LATTE	20	(1)	25	(1a)
105200	PROD. GELATI NO VENDITA DIRETTA PUBBLICO	20	(1)		
106110	MOLITURA DEL FRUMENTO	20	(1)		
106120	MOLITURA DI ALTRI CEREALI	20	(1)		
106130	LAVORAZIONE DEL RISO	20	(1)		
106140	ALTRE LAVORAZIONI DI SEMI E GRANAGLIE	20	(1)		
106200	PROD. AMIDI E AMIDACEI (SI OLIO DI MAIS)	20	(1)		
107110	PROD. PRODOTTI DI PANETTERIA FRESCHI	20	(1)	25	(1a)
107120	PRODUZIONE DI PASTICCERIA FRESCA	20	(1)	24	(1b)
107200	PROD. FET. BISCOTT., BISCOTI E PASTE CONSERV.	20	(1)		
107300	PROD. PASTE ALIMENT., CUSCUS E FARIN. SIMIL.	20	(1)	25	(1a)
108100	PRODUZIONE DI ZUCCHERO	20	(1)		
108200	PROD. CACAO POLVERE, CIOCC., CARAM. E CONFETTI	20	(1)		
108301	LAVORAZIONE DEL CAFFE'	20	(1)		
108302	LAVOR. TE' E DI ALTRI PREP. PER INFUSI	20	(1)		
108400	PRODUZIONE DI CONDIMENTI E SPEZIE	20	(1)		
108501	PROD. PIATTI PRONTI CON CARNE E POLLAME	20	(1)		
108502	PROD. PIATTI PRONTI CON PESCE SI FISHCHIPS	20	(1)		
108503	PROD. PIATTI PRONTI A BASE DI ORTAGGI	20	(1)		
108504	PRODUZIONE DI PIZZA CONFEZIONATA	20	(1)		
108505	PROD PIATTI PRONTI A BASE DI PASTA	20	(1)		
108509	PROD. PASTI E PIATTI PRONTI ALTRI ALIMENTI	20	(1)		
108600	PROD. PREPAR. OMOGENEIZZATI E ALIM. DIETETICI	20	(1)		
108901	PRODUZIONE DI ESTRATTI E SUCCHI DI CARNE	20	(1)		
108909	PROD. ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI NCA	20	(1)		
109100	PROD. MANGIMI PER ANIMALI ALLEVAMENTO	20	(1)		
109200	PROD. ALIMENTI ANIMALI DA COMPAGNIA	20	(1)		

Città di San Severo
REGOLAMENTO TARI - ANNO 2021

CODICE	SINTESI DESCRIZIONE	Categoria	Note	Categoria alt.	Note
INDUSTRIA BEVANDE					
110100	DISTILL RETTIFICA E MISCELAT ALCOLICI	20	(1)		
110210	PROD. DI VINI DA TAVOLA E V.P.Q.R.D.	20	(1)		
110220	PROD. VINO SPUMANTE E ALTRI VINI SPECIALI	20	(1)		
110300	PROD. SIDRO E ALTRI VINI A BASE DI FRUTTA	20	(1)		
110400	PROD. ALTRE BEVAN FERMENT NON DISTILLATE	20	(1)		
110500	PRODUZIONE DI BIRRA	20	(1)		
110600	PRODUZIONE DI MALTO	20	(1)		
110700	IND. BIBITE ANALCOL, ACQUE MIN E IN BOTTI	20	(1)		
INDUSTRIA TABACCO					
120000	INDUSTRIA DEL TABACCO	20	(1)		
INDUSTRIE TESSILI					
131000	PREPARAZIONE E FILATURA DI FIBRE TESSILI	20	(1)		
132000	TESSITURA	20	(1)		
133000	FINISSAGGIO DEI TESSILI	20	(1)		
139100	FABBRICAZIONE DI TESSUTI A MAGLIA	20	(1)		
139210	CONFEZIONAMENTO BIANCHERIA	20	(1)		
139220	FABBRIC. ARTICOLI IN MATERIE TESSILI NCA	20	(1)		
139300	FABBRICAZIONE DI TAPPETI E MOQUETTE	20	(1)		
139400	FABBRIC. SPAGO, CORDE, FUNI E RETI	20	(1)		
139500	FABBRIC. TESSUTI NON TESSUTI NO ABBIGLIAM.	20	(1)		
139610	FABB. NASTGRI, ETICHETTE E PASSAMA TESSILI	20	(1)		
139620	FABBRIC. ALTRI ART TESSILI TECNICI INDUST.	20	(1)		
139910	FABBRICAZIONE DI RICAMI	20	(1)		
139920	FABBRICAZIONE DI TULLE, PIZZI E MERLETTI	20	(1)		
139990	FABB. FELTRO E ARTICOLI TESSILI DIVERSI	20	(1)		
CONFEZIONE ABBIGLIAMENTO IN PELLE					
141100	CONFEZ. DI ABBIGL. IN PELLE E SIMILPELLE	20	(1)		
141200	CONFEZ. CAMICI DIVISE E ALTRI IND. DA LAV.	20	(1)		
141310	CONF. IN SERIE DI ABBIGLIAMENTO ESTERNO	20	(1)		
141320	SARTORIE E CONF. SU MISURA DI ABBIGL. ESTER.	20	(1)		
141400	CONFEZ. CAMICE T-SHIRT E BIANCHERIA INTIMA	20	(1)		
141910	CONFEZ. VARIE E ACCESSORI PER L'ABBIGL.	20	(1)		
141921	FABB. CALZATURE IN MAT. TESSILE NO SUOLE	20	(1)		
141929	CONFEZ. ABBIGL. SPORT E INDUM. PARTICOLARI	20	(1)		
142000	CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLICCIA	20	(1)		
143100	FABB. ARTICOLI DI CALZETTERIA IN MAGLIA	20	(1)		
143900	FABB. PULLOVER E ARTICOLI SIMILI A MAGLIA	20	(1)		
FABBRICAZIONE ARTICOLI IN PELLE					
151100	PREP. CONC. CUIO PELLE PREP. TINTA. PELLICC.	20	(1)		
151201	FABB. FRUSTINI E SCUDISCI PER EQUITAZIONE	20	(1)		
151209	FABB. ART. DA VIAGGIO PELLETT. E SELLERIA	20	(1)		
152010	FABBRICAZIONE DI CALZATURE	20	(1)		
152020	FABB. DI PARTI IN CUIO PER CALZATURE	20	(1)		
INDUSTRIA LEGNAME E SUGHERO					
161000	TAGLIO E PIALLATURA DEL LEGNO	20	(1)	18	(1c)
162100	FABB. FOGLI DA IMPIALL. E PANNEL. CON LEGNO	20	(1)	18	(1c)
162200	FABB. PAVIMENTI IN PARQUET ASSEMBLATO	20	(1)	18	(1c)
162310	FABB. PORTE FINES. IN LEGNO (NO BLINDATE)	20	(1)	18	(1c)
162320	FABB. ALTRI ELEMEN. IN LEGNO PER L'EDILIZ.	20	(1)	18	(1c)
162400	FABBRICAZIONE DI IMBALLAGGI IN LEGNO	20	(1)	18	(1c)
162911	FABB. DI PARTI IN LEGNO PER CALZATURE	20	(1)	18	(1c)
162912	FABB. MANICI DI OMBRELL BASTONI E SIMILE	20	(1)	18	(1c)
162919	FABB. ALTRI PROD VARI IN LEGNO NO MOBILI	20	(1)	18	(1c)
162920	FABB. PROD. DELLA LAVORAZIONE DEL SUGHERO	20	(1)	18	(1c)
162930	FABB. ART. IN PAGLIA E MAT. DA INTRECCIO	20	(1)	18	(1c)
162940	LABORATORI DI CORNICIAI	20	(1)	18	(1c)
FABBRICAZIONE PRODOTTI DI CARTA					
171100	FABBRICAZIONE DI PASTA-CARTA	20	(1)		

Città di San Severo
REGOLAMENTO TARI - ANNO 2021

CODICE	SINTESI DESCRIZIONE	Categoria	Note	Categoria alt.	Note
171200	FABBRICAZIONE DI CARTA E CARTONE	20	(1)		
172100	FABB. IMBALL. CARTA CARTONE ONDUL. NO PRESS.	20	(1)		
172200	FABB. P.IGIEN-SANIT. DOM. CARTA, OVATTA, CELL.	20	(1)		
172301	FABB P. CARTOTEC SE STAMPA NO PRIM CARAT	20	(1)		
172309	FABB. ALTRI PRODOTTI CARTOTECNICI	20	(1)		
172400	FABBRICAZIONE DI CARTA DA PARATI	20	(1)		
172900	FABB. ALTRI ARTICOLI DI CARTA E CARTONE	20	(1)		
STAMPA ED EDITORIA					
181100	STAMPA DI GIORNALI	20	(1)		
181200	ALTRA STAMPA	20	(1)		
181300	LAV PRELIMINARI ALLA STAMPA E AI MEDIA	20	(1)		
181400	LEGATORIA E SERVIZI CONNESSI	20	(1)		
182000	RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI	20	(1)		
FABBRICAZIONE COKE					
191001	FABBRICAZIONE DI PECE E COKE DI PECE	20	(1)		
191009	FABB. ALTRI PRODOTTI DI COKERIA	20	(1)		
192010	RAFFINERIE DI PETROLIO	20	(1)		
192020	PREP., MISC. DERIVATI DEL PETR NO PETROLCHI.	20	(1)		
192030	MISCELAZIONE DI GPL E LORO IMBOTTIGLIAM.	20	(1)		
192040	FAB. EMU. BITUME, CATR., LEGANTI PER STRADALE	20	(1)		
192090	FAB. ALTRI PRODOTTI PETROLIFERI RAFFINATI	20	(1)		
FABBRICAZIONE PRODOTTI CHIMICI					
201100	FABBRICAZIONE DI GAS INDUSTRIALI	20	(1)		
201200	FABBRICAZIONE DI COLORANTI E PIGMENTI	20	(1)		
201301	FABB. DI URANIO E TORIO ARRICCHITO	20	(1)		
201309	FABB. ALTRI PROD CHIMICI DI BASE INORGAN.	20	(1)		
201401	FABB. ALCOL. ETILICO DA MAT. FERMENTATI	20	(1)		
201409	FABB. ALTRI PROD. CHIM. DI BASE ORGANICA NCA	20	(1)		
201500	FABB. FERTIL., COMPOSTI AZOT. NO FAB. COMPOST	20	(1)		
201600	FABB. MATERIE PLASTICHE IN FORME PRIMARIE	20	(1)		
201700	FABB. GOMMA SINTETICA IN FORME PRIMARIE	20	(1)		
202000	FABB. PROD. CHIM. PER L'AGRICOLTURA NO CONCIMI	20	(1)		
203000	FABB. PITT., VERN., SMALT., INCH., STAMP., ADESIVI SINT.	20	(1)		
204110	FABB. SAP. DET. AGENTI ORG. TENSIOAT. NO TOILETTA	20	(1)		
204120	FABB. SPECIALITA' CHIM. USO DOM. E MANUT.	20	(1)		
204200	FABB. PRODOTTI PER TOILETTA. COSMETICI E SIMILI	20	(1)		
205101	FABBRICAZIONE DI FIAMMIFERI	20	(1)		
205102	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI ESPLOSIVI	20	(1)		
205200	FABBRICAZIONE DI COLLE	20	(1)		
205300	FABBRICAZIONE DI OLI ESSENZIALI	20	(1)		
205910	FABB. PRODOTTI CHIMICI PER USO FOTOGRAFICO	20	(1)		
205920	FABB. PRO. CHIM. ORG. DERIV. DA FERMENT. O M.P. VEG.	20	(1)		
205930	TRATTAMENTO CHIMICO DEGLI ACIDI GRASSI	20	(1)		
205940	FABB. PR. CHIM. USO IND. SI PREP. ANTIDET. ANTIG.	20	(1)		
205950	FABB. PROD. CHIM. PER IL CONSUMO NON INDUST.	20	(1)		
205960	FABB. DI PROD. AUSILIARI TESSILE E CUIOIO	20	(1)		
205970	FABB. PRO. ELETTRICH. NO CLORO SODA E POTASSA	20	(1)		
205990	FABB. DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI NCA	20	(1)		
206000	FABB. DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI	20	(1)		
FABBRICAZIONE PRODOTTI FARMACEUTICI					
211000	FABB. DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE	20	(1)		
212001	F. SOSTANZA DIAGNOST. RADIOATTIVE IN VIVO	20	(1)		
212009	FABB. MEDICINALI ED ALTRI PREP. FARMACEUTICI	20	(1)		
FABBRICAZIONE PRODOTTI IN GOMMA					
221110	FABB. PNEUMATICI E DI CAMERE D'ARIA	20	(1)		
221120	RIGENERAZ. E RICOSTRUZIONE DI PNEUMATICI	20	(1)		
221901	FABB. SUOLE E PARTI DI GOMMA PER CALZATURE	20	(1)		
221909	FABB. DI ALTRI PRODOTTI IN GOMMA NCA	20	(1)		
222100	FABB. LASTRE FOGLI TUBI PROFILATI IN MAT. PLAST.	20	(1)		

Città di San Severo
REGOLAMENTO TARI - ANNO 2021

CODICE	SINTESI DESCRIZIONE	Categoria	Note	Categoria alt.	Note
222200	FABB. DI IMBALLAGGI IN MATERIE PLASTICHE	20	(1)		
222301	FABB. RIVEST. ELASTICI PER PAVIM., VINILE ECC.	20	(1)		
222302	FABB. PORTE FINES. ECC. IN PLAST. PER L'EDILIZIA	20	(1)		
222309	FABB. DI ALTRI ARTICOLI IN PLASTICA PER L'EDILIZIA	20	(1)		
222901	FABB. PARTI IN PLASTICA PER CALZATURE	20	(1)		
222902	FABB. DI OGGETTI DI CANCELLERIA IN PLASTICA	20	(1)		
222909	FABB. ALTRI ART IN MATERIE PLASTICHE NCA	20	(1)		
	FABBRICAZIONE PRODOTTI NON METALLICI				
231100	FABBRICAZIONE DI VETRO PIANO	20	(1)		
231200	LAVOR. E TRASF. DEL VETRO PIANO	20	(1)		
231300	FABBRICAZIONE DI VETRO CAVO	20	(1)		
231400	FABBRICAZIONE DI FIBRE DI VETRO	20	(1)		
231910	FABB. DI VETRENERIE PER LABORAT USO IGIENICO	20	(1)		
231920	LAVOR. VETRO A MANO E A SOFFIO ARTISTICO	20	(1)		
231990	F.ALTRI PRODOTTI IN VETRO SI VETRERIA TECNICA	20	(1)		
232000	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI REFRAATTARI	20	(1)		
233100	FABB. PIASTRELLE IN CERAM. PAVIMENTI RIVEST.	20	(1)		
233200	FABB. MATTONI TEGOLE PRODOTTI EDIL. IN TERRAC.	20	(1)		
234100	FABB. PROD. IN CERAMICA PER DOMEST. E ORNAM.	20	(1)		
234200	FABB. DI ARTICOLI SANITARI IN CERAMICA	20	(1)		
234300	FABB. ISOLATORI E PEZZI ISOLANTI IN CERAMICA	20	(1)		
234400	FABB. ALTRI PROD. IN CERAMICA USO TECN. IND.	20	(1)		
234900	FABB. ALTRI PRODOTTI IN CERAMICA	20	(1)		
235100	PRODUZIONE DI CEMENTO	20	(1)		
235210	PRODUZIONE DI CALCE	20	(1)		
235220	PRODUZIONE DI GESSO	20	(1)		
236100	FABB. PRODOTTI IN CALCESTRUZZO PER L'EDILIZIA	20	(1)		
236200	FABB. PRODOTTI IN GESSO PER L'EDILIZIA	20	(1)		
236300	PRODUZ. CALCESTRUZZO PRONTO PER L'USO	20	(1)		
236400	PRODUZIONE DI MALTA	20	(1)		
236500	FABB. DI PRODOTTI IN FIBROCEMENTO	20	(1)		
236900	FABB. ALTRI PROD. CALCESTR. GESSO E CEMENTO	20	(1)		
237010	SEGAGIONE E LAVORAZ PIETRE E MARMO	20	(1)		
237020	LAV. ARTISTICA MARMO PIETRE AFFINI MOSAICO	20	(1)		
237030	FRANTUMAZIONE MINERALI FUORI DELLA CAVA	20	(1)		
239100	PRODUZIONE DI PRODOTTI ABRASIVI	20	(1)		
239900	FABB: ALTRI PROD. IN MINER. NON METALLIFERI NCA	20	(1)		
	METALLURGIA				
241000	SIDERURGIA FABBRICAZIONE DI FERROLEGHE	20	(1)		
242010	FABB. DI TUBI E CONDOTTI SENZA SALDATURA	20	(1)		
242020	FABB. DI TUBI E CONDOTTI SALDATI E SIMILI	20	(1)		
243100	STIRATURA A FREDDO DI BARRE	20	(1)		
243200	LAMINAZIONE A FREDDO DI NASTRI	20	(1)		
243301	FABB. PANNELLI STRATIFICATI IN ACCIAIO	20	(1)		
243301	FABB. PANNELLI STRATIFICATI IN ACCIAIO	20	(1)		
243302	PROFILA CON FORMATURA O PIEGATURA FREDDO	20	(1)		
243400	TRAFILATURA A FREDDO	20	(1)		
244100	PROD. METALLI PREZIOSI E SEMILAVORATI	20	(1)		
244200	PRODUZIONE DI ALLUMINIO E SEMILAVORATI	20	(1)		
244300	PROD. PIOMBO ZINCO STAGNO E SEMILAVORATI	20	(1)		
244400	PRODUZIONE DI RAME E SEMILAVORATI	20	(1)		
244500	PROD. ALTRI METALLI NON FERROSI E SEMILAVORATI	20	(1)		
244600	TRATT. COMBUST. NUCL. NO ARRIC. URANIO, TORIO	20	(1)		
245100	FUS. GHISA E PROD. TUBI E RACCORDI IN GHISA	20	(1)		
245200	FUSIONE DI ACCIAIO	20	(1)		
245300	FUSIONE DI METALLI LEGGERI	20	(1)		
245400	FUSIONE DI ALTRI METALLI NON FERROSI	20	(1)		
	FABBRICAZIONE PRODOTTI METALLICI				
251100	FABB. STRUTTURE METALL E PARTI ASSEMBLATE	20	(1)	18	(1c)

Città di San Severo
REGOLAMENTO TARI - ANNO 2021

CODICE	SINTESI DESCRIZIONE	Categoria	Note	Categoria alt.	Note
251210	FABB. PORTE FINESTRE TELAI CANCELLI METALLICI	20	(1)	18	(1c)
251220	FABB. STRUT. METAL. PER TENDE DA SOLE E SIMILI	20	(1)		
252100	FABB. RADIAT. CONTENIT. IN METAL. PER RISCALDAM.	20	(1)		
252900	FABB. CIST. SERBAT. CONTENIT. MET. PER STOCCAGGIO	20	(1)		
253000	FABB. GEN. VAP. NO CONTENIT. MET. PER. RISC. ACQUA	20	(1)		
254000	FABBRICAZIONE DI ARMI E MUNIZIONI	20	(1)		
255000	FUCINATURA IMBUT. STAMP. PROFIL. METALL.SI POLVERI	20	(1)		
256100	TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI	20	(1)	18	(1c)
256200	LAVORI DI MECCANICA GENERALE	20	(1)	18	(1c)
257100	FABB. COLTELLERIA, POSATERIA ED ARMI BIANCHE	20	(1)		
257200	FABB. SERRATURE E CERNIERE E FERRAM. SIMILI	20	(1)		
257311	FABB. UTENSILERIA AD AZIONAMENTO MANUALE	20	(1)		
257312	FABB. PARTI INTERCAMB. PER MACCHINE UTENSILI	20	(1)		
257320	FABB. STAMPI PORTASTAMPI FORME PER MACCHINE	20	(1)		
259100	FABB. BIDONI ACCIAIO PER IL TRASP. E L'IMBALL.	20	(1)		
259200	FABB. IMBALLAGGI LEGGERI IN METALLO	20	(1)		
259310	FABB. PRODOTTI FABBRICATI CON FILI METALLICI	20	(1)		
259320	FABBRICAZIONE DI MOLLE	20	(1)		
259330	FABB. CATENE FUCINATE SENZA SALDAT. E STAMPAT.	20	(1)		
259400	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI BULLONERIA	20	(1)		
259911	FABB. CARAFFE E BOTTIGLIE ISOLATE IN METALLO	20	(1)		
259919	FABB. VASELLAME ALTRI ACCESS. CASAL. NON ELETT.	20	(1)		
259920	FABB. CASSEFORTI PORTE METALLICHE BLINDATE	20	(1)		
259930	FABB. OGGETTI IN FERRO ED ALTRI METALLI	20	(1)	18	(1c)
259991	FABB. MAGNETI METALLICI PERMANENTI	20	(1)		
259999	FABB. ALTRI ART. METALLICI E METALLICA NCA	20	(1)		
	FABBRICAZIONE COMPUTER				
261101	FABB. DIODI E RELATIVI CONEGNI ELETTRONICI	20	(1)		
261109	FABB. ALTRI COMPONENTI ELETTRONICI	20	(1)		
261200	FABB. SCHEDE ELETTRONICHE ASSEMBLATE	20	(1)		
262000	FABB. COMPUTER E UNITA' PERIFERICHE	20	(1)		
263010	FABB. APPARECCHI TRASM. RADIOTEL. SI TELECAM.	20	(1)		
263021	FABB. DI SISTEMI ANTIFURTO E ANTINCENDIO	20	(1)		
263029	FABB. ALTRI APPARECCHI ELETTRICI PER TELECOM	20	(1)		
264001	FABB. APPAR. PER LA RIPRO. REGISTR. SUONO IMMAG.	20	(1)		
264002	FABB. CONSOLE VIDEOGIOCHI NO GIOCHI ELETTRON.	20	(1)		
265110	FABB. STRUM. NAVIGAZ. IDROLOG. GEOFIS. METE.	20	(1)		
265121	RILEV. FIAM., COMB., MINE., MOV. GEN-IMP. MET.-DET.	20	(1)		
265129	FABB. APP. MISU. REGOLAZ. LIQUIDI, GAS, ELETT, PESO	20	(1)		
265200	FABBRICAZIONE DI OROLOGI	20	(1)		
266001	FABB. APPARECCH IRRADIAZ ALIMENTI E LATTE	20	(1)		
266002	FABB. APPARECCHI ELETTRONICI SI ACCESSORI	20	(1)		
266009	FABB. ALTRE APPARECCHIATURE ELETTROTERAPEUTI	20	(1)		
267011	FABB. ELEMENTI E STRUMENTI OTTICI	20	(1)		
267012	FABB. ATTREZZ. OTTICHE DI MISURA E CONTROLLO	20	(1)		
267020	FABB. APPARECCHI FOTOGRAF. CINEMATOGRAFICHE	20	(1)		
268000	FABB. DI SUPPORTI MAGNETICI ED OTTICI	20	(1)		
	FABBRICAZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE				
271100	FABB. MOTORI, GENERATORI E TRASFOR ELETTRICI	20	(1)		
271200	FABB. APPARE PER RETI DISTRIB. CONTROL. ELETT.	20	(1)		
272000	FABB. BATTERIE DI PILE ED ACCUMUL. ELETTRICI	20	(1)		
273101	FABB. CAVI FIBRA OTT. PER TRASMISS. DATI IMMAG.	20	(1)		
273102	FABBRICAZIONE DI FIBRE OTTICHE	20	(1)		
273200	FABB. ALTRI FILI E CAVI ELETTR. ED ELETTRONICI	20	(1)		
273301	FABB. APPAREC. IN PLASTICA NON CONDUTTIVA	20	(1)		
273309	FABB. ALTRE ATTREZZATURE PER CABLAGGIO	20	(1)		
274001	FABB. APPAREC. ILLUMIN. SEGNALEZ. PER TRASPORTI	20	(1)		
274009	FABB. ALTRE APPAREC. PER ILLUMINAZIONE	20	(1)		
275100	FABBRICAZIONE DI ELETTRODOMESTICI	20	(1)		

Città di San Severo
REGOLAMENTO TARI - ANNO 2021

CODICE	SINTESI DESCRIZIONE	Categoria	Note	Categoria alt.	Note
275200	FABB. APPARECCHI USO DOMEST. NON ELETTRICI	20	(1)		
279001	FABB. APPAREC. ELETTRICHE PER SALDAT. BRASAT	20	(1)		
279002	FABB. INSEGNE LUM. APPAREC. ELETT. SEGNALAZ.	20	(1)		
279003	FABB. CAPACITATOI ELETTRICI RESISTENZE SIMILI	20	(1)		
279009	FABB. ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRICHE NCA	20	(1)		
FABBRICAZIONE MACCHINARI					
281111	FABB. MOTORI COMB. INTER. NO DEST. STRADA AEROM.	20	(1)		
281112	FABB. PISTONI E PARTI DI MOTORI A COMB. INTERNA	20	(1)		
281120	FABB. TURBINE E TURBOALTERNATORI E ACCESSORI	20	(1)		
281200	FABB. APPARECCHIATURE FLUIDODINAMICHE	20	(1)		
281300	FABB. DI ALTRE POMPE E COMPRESSORI	20	(1)		
281400	FABB. DI ALTRI RUBINETTI E VALVOLE	20	(1)		
281510	FABB. ORGANI TRASMIS. NO IDRA. AUTO AEROM. MOTO.	20	(1)		
281520	FABBRICAZIONE DI CUSCINETTI A SFERE	20	(1)		
282110	FABB. DI FORNI, FORNACI E BRUCIATORI	20	(1)		
282121	FABB. CALDAIE PER RISCALDAMENTO CENTRALE	20	(1)		
282129	FABB. DI ALTRE CALDAIE PER RISCALDAMENTO	20	(1)		
282201	FABB. ASCENSORI, MONTACARICHI E SCALE MOBILI	20	(1)		
282202	FABB. GRU ARGANI CARRELLI E PIATTAFORME GIREVOLI	20	(1)		
282203	FABBRICAZIONE DI CARRIOLE	20	(1)		
282209	FABB. ALTREE MACCHINE SOLLEVAMENTO E MOV.	20	(1)		
282301	FABBRICAZIONE DI CARTUCCE TONER	20	(1)		
282309	FABB. MACCH. ALTRE ATTREZZ. UFFICIO NO COMPUTER	20	(1)		
282400	FABB. UTENSILI PORTATILI A MOTORE	20	(1)		
282500	FABB. REFRIG. VENTIL. NON DO. CONDIZ. DOM. FISSI	20	(1)		
282910	FABB. BILANCE MACCHINE AUTOM. PER LA VENDITA	20	(1)		
282920	FABB. MACCH. PER CHIMICHE PETROLCHI PETROL.	20	(1)		
282930	FABB. MACCH. AUTOM. DOSATURA CONFEZ. IMBALL.	20	(1)		
282991	FABB. APPAREC. DEPURAR. LIQUIDI GAS NON DOM.	20	(1)		
282992	FABB. MACCH. PULIZ. LAVASTOVIGLIE NON DOM.	20	(1)		
282993	FABB. LIVELLE E SIMILI STRUM. PRECIS. NO OTTICI	20	(1)		
282999	FABB. ALTRO MAT. MECCAN. DI IMPIEG. GENER. NCA	20	(1)		
283010	FABBRICAZIONE DI TRATTORI AGRICOLI	20	(1)		
283090	FABB. ALTRE MACCH. AGRICOLTURA SILVICOLT. ZOOT.	20	(1)		
284100	FABB. MACH. UTEN. FORM. METAL. SI ACCES. NO INTERC.	20	(1)		
284901	FABB. DI MACCHINE PER LA GALVANOSTEGIA	20	(1)		
284909	FABB. ALTRE MACCH. UTENS. SI PART. E ACCESS. NCA	20	(1)		
289100	FABB. MACCHINE METALLURGIA SI PARTI E ACCESS.	20	(1)		
289201	FABB. MACCHINE TRASPOR. A CASSONE RIBALTABILE	20	(1)		
289209	FABB. ALTR. MACCH. MINIE. E CANT. SI PARTI E ACC.	20	(1)		
289300	FABB. MACCHINE INDUSTRIA ALIMENTARE BEV. TAB.	20	(1)		
289410	FABB. TESSILI TRATTAMENTO AUSIL. DEI TESSILI	20	(1)		
289420	FABB. MACCH. INDUSTRIA PELLI CUOIO CALZATURE	20	(1)		
289430	FABB. MACCHINE PER LAVANDERIE E STIRERIE	20	(1)		
289500	FABB. MACCHINE INDUSTRIA CARTA E DEL CARTONE	20	(1)		
289600	FABB. INDUSTRIA MATERIE PLASTICHE E GOMMA	20	(1)		
289910	FABB. MACCHINE PER LA STAMPA E LA LEGATORIA	20	(1)		
289920	FABB. ROBOT INDUSTRIALI PER USI MOLTEPLICI	20	(1)		
289930	FABB. APPARECCHI ISTITUTI DI BELLEZZA BENESSERE	20	(1)		
289991	FABB. APPAREC. LANCIO AEROMOBILE E SIMILI	20	(1)		
289992	FABB. GIOSTRE E ATTREZZATURE DI DIVERTIMENTO	20	(1)		
289993	FABB. APPARECCHIATURE ALLINEAM. E BILANCIAM.	20	(1)		
289999	FABB. ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI NCA	20	(1)		
FABBRICAZIONE AUTOVEICOLI					
291000	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI	20	(1)		
292000	FABB. CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI RIMORCHI	20	(1)		
293100	FABB. APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AUTOVEICOLI	20	(1)		
293201	FABBRICAZIONE DI SEDILI PER AUTOVEICOLI	20	(1)		
293209	FABB. ALTRE PARTI ED ACCESS. PER AUTOVEICOLI	20	(1)		

Città di San Severo
REGOLAMENTO TARI - ANNO 2021

CODICE	SINTESI DESCRIZIONE	Categoria	Note	Categoria alt.	Note
FABBRICAZIONE MEZZI DI TRASPORTO					
301101	FABBRICAZIONE DI SEDILI PER NAVI	20	(1)		
301102	CANTIE NAVALI COSTRUZ. NO SEDILI PER NAVI	20	(1)		
301200	COSTR. IMBARCAZIONI DA DIPORTO E SPORTIVE	20	(1)		
302001	FABB. SEDILI PER TRAM., FILOVIE E METROPOLITANE	20	(1)		
302002	COST. ALTRO MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO	20	(1)		
303001	FABBRICAZIONE DI SEDILI PER AEROMOBILI	20	(1)		
303002	FABBRICAZIONE DI MISSILI BALISTICI	20	(1)		
303009	FABB. AEROMOBILI E RELATIVI DISPOSITIVI NCA	20	(1)		
304000	FABB. VEICOLI MILITARI DA COMBATTIMENTO	20	(1)		
309111	FABBRICAZIONE DI MOTORI PER MOTOCICLI	20	(1)		
309112	FABBRICAZIONE DI MOTOCICLI	20	(1)		
309120	FABB. ACCESSORI E PEZZI PER MOTOCICLI E CICLOMOT.	20	(1)		
309210	FABB. E MONTAGGIO DI BICICLETTE	20	(1)		
309220	FABB. DI PARTI ED ACCESSORI PER BICICLETTE	20	(1)		
309230	FABB. DI VEICOLI PER INVALIDI	20	(1)		
309240	FABB. CARROZZINE E PASSEGGINI PER NEONATI	20	(1)		
309900	FABB.VEICOLI A TRAZIONE MANUALE O ANIMALE	20	(1)		
FABBRICAZIONE MOBILI					
310110	FABB. SEDIE E POLTRONE PER UFFICIO E NEGOZI	20	(1)		
310121	FABB. ALTRI MOBILI METALLICI PER UFFICIO NEGOZI	20	(1)		
310122	FABB. ALTRI MOBILI NON METALLICI PER UFF. E NEGOZI	20	(1)		
310200	FABBRICAZIONE DI MOBILI PER CUCINA	20	(1)		
310300	FABBRICAZIONE DI MATERASSI	20	(1)		
310910	FABB. MOBILI PER ARREDO DOMESTICO	20	(1)		
310920	FABB. SEDIE NO AEROMOB. AUTOVEICOLI, NAVI, UFFICIO	20	(1)		
310930	FABBRICAZIONE DI POLTRONE E DIVANI	20	(1)		
310940	FABB. DI PARTI E ACCESSORI DI MOBILI	20	(1)		
310950	FINITURA DI MOBILI	20	(1)		
310990	FABB. ALTRI MOBILI ARREDO ESTERNO	20	(1)		
INDUSTRIA MANIFATTURIERA					
321100	CONIAZIONE DI MONETE	20	(1)		
321210	FABB. OGGETTI DI GIOIELLERIA IN METALLI PREZIOSI	20	(1)		
321220	LAV. PIETRE PREZ. PER GIOIELLERIA E INDUST.	20	(1)		
321301	FABB. CINTURINI METALL. PER OROLOGI NO MET. PREZ.	20	(1)		
321309	FABB. BIGIOTTERIA E ARTICOLI SIMILI NCA	20	(1)		
322000	FABB. STRUMENTI MUSICALI PARTI E ACCESSORI	20	(1)		
323000	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI	20	(1)		
324010	FABB. GIOCHI, COMPRESI I GIOCHI ELETTRONICI	20	(1)		
324020	FABB. GIOCATTOLI, TRICICLI E STR. MUSICALI GIOCOTTOLO	20	(1)		
325011	FABB. MATER. MEDICO-CHIRURGICO E VETERINARIO	20	(1)		
325012	FABB. APP. STRU. ODONTOIATRIA E MEDICAL. DIAGNO.	20	(1)		
325013	FABBRICAZIONE MOBILI USO MEDICO	20	(1)		
325014	FABB. DI CENTRIFUGHE PER LABORATORI	20	(1)		
325020	FABB. DI PROTESI DENT. DI RIPARAZIONE	11			
325030	FABB. PROTESI ORTOP. ALTRE PROTESI ED AUSILI	20	(1)		
325040	FABBRICAZIONE DI LENTI OFTALMICHE	20	(1)		
325050	FABB. ARMATURE PER OCCHIALI DI QUALSIASI TIPO	20	(1)		
329100	FABBRICAZIONE DI SCOPE E SPAZZOLE	20	(1)		
329911	FABB. VESTIARIO IGNIFUGHI E PROTETT. DI SICUREZ.	20	(1)		
329912	FABB. ARTICOLI IN PLAST. SICUREZ. PERSONALE	20	(1)		
329913	FABB. ART. METALLO PER LA SICUREZZA PERSONALE	20	(1)		
329914	FABB. DISPOSITIVI PER LA RESP. ARTIFICIALE	20	(1)		
329919	FABB. ALTRI ART. VESTIARIO PROTETT. SICUREZ.	20	(1)		
329920	FABB. OMBRELLI, BOTTONI PARRUCCHE E AFFINI	20	(1)		
329930	FABBRICAZIONE DI OGGETTI DI CANCELLERIA	20	(1)		
329940	FABBRICAZIONE DI CASSE FUNEBRI	20	(1)		
329990	FABBRICAZIONE DI ALTRI ARTICOLI NCA	20	(1)		
MANUTENZIONE APPARECCHIATURE					

Città di San Severo
REGOLAMENTO TARI - ANNO 2021

CODICE	SINTESI DESCRIZIONE	Categoria	Note	Categoria alt.	Note
331101	RIP. STAM. PORTASTAMPI,FORME PER MACCH.	20	(1)		
331102	RIP. UTENSILERIA AD AZIONAMENTO MANUALE	20	(1)		
331103	RIP. ARMI, SISTEMI D'ARMA E MUNIZIONI	20	(1)		
331104	RIP. CASSEFORTI PORTE METALLICHE BLINDATE	20	(1)		
331105	RIP. DI ARMI BIANCHE	20	(1)		
331106	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI CONTAINER	20	(1)		
331107	RIP. DI CARRELLI PER LA SPESA	20	(1)		
331109	RIP. DI ALTRI PRODOTTI IN METALLO	20	(1)		
331210	RIP. DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE	20	(1)		
331220	RIP. FORNI, FORNACI E BRUCIATORI	20	(1)		
331230	RIP. APPARECCHI DI SOLLEVAME NO ASCENS.	20	(1)		
331240	RIP. ATTREZZ NON DOMEST. REFRIG. VENTIL.	20	(1)		
331251	RIP. MACCH PER UFFICIO NO COMPUTER FAX	20	(1)		
331252	RIP. BILANCE E MACCHINE PER VEND. DISTR.	20	(1)		
331253	RIP. MACCHINE INDUSTRIE CHIMICH. PETROLCH.	20	(1)		
331254	RIP. MACCH. DOSATURA CONFEZ. IMBALL.	20	(1)		
331255	RIP. ESTINTORI, COMPRESA LA RICARICA	20	(1)		
331259	RIP. ALTRE MAC. IMPIEGO GENERALE NCA	20	(1)		
331260	RIP. DI TRATTORI AGRICOLI	20	(1)		
331270	RIP. ALTRE MAC. PER L'AGRICOLT. SILV. ZOOT.	20	(1)		
331291	RIP. PARTI INTERCAMBI MACCHINE UTENSILI	20	(1)		
331299	RIP. ALTRE MACCH. IMPIEGHI SPECIALI NCA	20	(1)		
331301	RIP. APP. FOTOCINEMATOGRAF. NO FOTO VIDEO	20	(1)		
331302	RIP. DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE	20	(1)		
331303	RIP. MEDIC. PER DIAGNOSI CHIRURG. VET. ODONT.	20	(1)		
331304	RIP. APP. DISTILLAZ. LABORAT. PULIZ. ULTRAS.	20	(1)		
331309	RIP. APP. ELETTRONICHE NO TELECOM COMP.	20	(1)		
331401	RIP. ATT. ELETTRICHE PROFESSIONALI	20	(1)		
331409	RIP. ALTRE APP. ELETTRICHE NO ELETTROD.	20	(1)		
331500	RIP. NAVI COMMER. IMBARC. DIP. NO MOTORI	20	(1)		
331600	RIP. DI AEROMOBILI E DI VEICOLI SPAZIALI	20	(1)		
331700	RIP. MATERIALE ROTABILE FERROV. NO MOTORI	20	(1)		
331901	RIP. PALLETS E CONTEN. LEGNO PER TRASP.	20	(1)		
331902	RIPARAZIONE DI PRODOTTI IN GOMMA	20	(1)		
331903	RIPARAZIONE DI ARTICOLI IN VETRO	20	(1)		
331904	RIP. ALTRI PRODOTTI IN LEGNO NCA	20	(1)		
331909	RIPARAZIONE DI ALTRE APPARECCHIATURE NCA	20	(1)		
332001	INST. APP. DISTR. ELETTRICITA' NO INT. EDIF.	20	(1)		
332002	INST. APP. RADIOTELEV. ELETTRON. NO INT. EDIF.	20	(1)		
332003	INSTAL. APPARECCHI MISURAZ. NAVIGAZ. E SIMILI	20	(1)		
332004	INSTAL. CISTERNE E CONTENITORI IN METALLO	20	(1)		
332005	INST. GENERATORI DI VAPORE NO CALDAIE ACQUA	20	(1)		
332006	INST. MACCH UFFICIO E COMPUTER SIMILI	20	(1)		
332007	INST. MEDICALI DIAGNOSI, ODONTOIATRIA	20	(1)		
332008	INSTALL. APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI	20	(1)		
332009	INSTALL. ALTRE MACCHINE INDUSTRIALI	20	(1)		
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
351100	PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	20	(1)		
351200	TRASMISSIONE DI ENERGIA ELETTRICA	20	(1)		
351300	DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	20	(1)		
351400	COMMERCIO DI ENERGIA ELETTRICA	20	(1)		
352100	PRODUZIONE DI GAS	20	(1)		
352200	DIST. COMBUSTIB. GAS CON CONDOTTE	20	(1)		
352300	COMM. GAS DISTRIBUITO CON CONDOTTE	20	(1)		
353000	FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	20	(1)		
	TRATTAMENTO ACQUA				
360000	RACCOLTA TRATT. E FORNITURA DI ACQUA	20	(1)		
	RETI FOGNARIE				
370000	RACC. DEPURAZ. DELLE ACQUE DI SCARICO	20	(1)		

Città di San Severo
REGOLAMENTO TARI - ANNO 2021

CODICE	SINTESI DESCRIZIONE	Categoria	Note	Categoria alt.	Note
GESTIONE RIFIUTI					
381100	RACC. DI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI	20	(1)		
381200	RACC. RIFIUTI PERICOL SOLIDI NON SOLIDI	20	(1)		
382101	PRODUZIONE DI COMPOST	20	(1)		
382109	TRATT. E SMALT. ALTRI RIFIUTI NON PERIC.	20	(1)		
382200	TRATT. E SMALT. RIFIUTI PERICOLOSI	20	(1)		
383110	DEMOLIZIONE DI CARCASSE	20	(1)		
383120	CANTIERI DI DEMOLIZIONE NAVALI	20	(1)		
383210	RECUP. PREPAR. RICICLAGGIO ROTTAMI METALLICI	20	(1)		
383220	REC. RICICL. MATERIALE PLASTICO PER RESIN. SINT.	20	(1)		
383230	REC. PREP. RICICL. RIF. S. URBANI INDUS. BIOMASSE	20	(1)		
RISANAMENTO RIFIUTI					
390001	RIMOZIONE AMIANTO SPECIALIZZATA PER L'EDILIZIA	20	(1)		
390009	RISANAMENTO E SERVIZI DI GEST. DEI RIFIUTI	20	(1)		
COSTRUZIONE EDIFICI					
411000	PROGETTI IMMOBILIARI SENZA COSTRUZIONE	20	(1)		
412000	COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON	20	(1)		
INGEGNERIA CIVILE					
421100	COSTRUZ. STRADE AUTOSTRADE AEROPORTUALI	20	(1)		
421200	COSTRUZIONE LINEE FERROVIARIE E METROPOLITANE	20	(1)		
421300	COSTRUZIONE DI PONTI E GALLERIE	20	(1)		
422100	COSTR. OPERE PUBBL. UTILITA' TRASP. FLUIDI	20	(1)		
422200	COSTR. OP. PUBBL. UTIL. ENERG. ELETT. TELECOM	20	(1)		
429100	COSTRUZIONE DI OPERE IDRAULICHE	20	(1)		
429901	LOTTIZZ. DEI TERRENI CONNESSA URBANIZZAZ.	20	(1)		
429909	COSTRUZ. ALTRE OPERE INGEGN. CIVILE NCA	20	(1)		
COSTRUZIONI SPECIALIZZATE					
431100	DEMOLIZIONE	20	(1)	18	(1c)
431200	PREP. CANTIERE EDILE E SISTEMAZ. TERRENO	20	(1)		
431300	TRIVELLAZIONI E PERFORAZIONI	20	(1)		
432101	INSTALL. IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI	20	(1)	18	(1c)
432102	INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRONICI	20	(1)	18	(1c)
432103	INST. ILLUMINAZ. STRAD. DISP. ELETT. SEGNALAZ.	20	(1)	18	(1c)
432201	IMP. IDRAULICI DI RISCALD. CONDIZ. ARIA	20	(1)	18	(1c)
432202	INSTALL. IMPIANTI PER LA DISTRIB. DEL GAS	20	(1)	18	(1c)
432203	INSTALL. IMPIANTI DI SPEGNIMENTO ANTINC.	20	(1)	18	(1c)
432204	INSTALL. IMP. DEPURAZIONE PER PISCINE	20	(1)	18	(1c)
432205	INSTALL. IMPIANTI DI IRRIG. GIARDINI	20	(1)	18	(1c)
432901	INSTALL. MANUT. ASCENSORI E SCALE MOBILI	20	(1)	18	(1c)
432902	LAVORI ISOLAM. TERMICO ACUSTICO ANTIVIBRAZIONI	20	(1)	18	(1c)
432909	ALTRI LAVORI DI COSTRUZ. INSTALLAZION. NCA	20	(1)	18	(1c)
433100	INTONACATURA E STUCCATURA	18			
433201	POSA IN OPERA DI CASSEFORTI PORTE BLIN.	20	(1)	18	(1c)
433202	POSA OPERA DI INFISSI, CONTROSOFF. SIMILI	20	(1)	18	(1c)
433300	RIVESTIMENTO DI PAVIMENTI E DI MURI	20	(1)	18	(1c)
433400	TINTEGGIATURA E POSA IN OPERA DI VETRI	20	(1)	18	(1c)
433901	ATTIVITA' NON SPECIALIZZATE DI LAV. EDILI	20	(1)	18	(1c)
433909	ALTRI LAVORI COMPLETAM. DEGLI EDIFICI NCA	20	(1)	18	(1c)
439100	REALIZZAZIONE DI COPERTURE	20	(1)	18	(1c)
439901	PULIZ., SABBIAI. E SIMILI PER PARETI ESTERNE	20	(1)	18	(1c)
439902	NOLEGGIO ATTREZZATURE CON OPERATORE	20	(1)	18	(1c)
439909	ALTRE ATTIVITA' LAVORI COSTRUZIONE NCA	20	(1)	18	(1c)
COMMERCIO AUTOVEICOLI					
451101	COMM. AUTOVETT. E AUTOVEICOLI LEGGERI	6			
451102	INTERMED. DEL COMM. AUTOVETT. AUTOV. LEGGERI	6			
451901	COMM. INGROSS. E DETTAGLIO ALTRI AUTOV.	6			
451902	INTERMED COMMERCIO DI ALTRI AUTOVEIC.	6			
452010	RIPARAZIONI MECCANICHE DI AUTOVEICOLI	19			
452020	RIP. CARROZZERIE DI AUTOVEICOLI	19			

Città di San Severo
REGOLAMENTO TARI - ANNO 2021

CODICE	SINTESI DESCRIZIONE	Categoria	Note	Categoria alt.	Note
452030	RIP. IMPIANTI ELETTRICI PER AUTOVEICOLI	19			
452040	RIP. SOSTIT. PNEUMATICI PER AUTOVEICOLI	19			
452091	LAVAGGIO AUTO	4			
452099	ALTRE ATTIVITA' MANUT. E RIP. AUTOVEICOLI	19			
453101	COMM. INGR. DI PARTI E ACCESS. AUTOV.	3			
453102	INTERM. COMMERCIO DI PARTI ED ACCESS. AUTOV.	6			
453200	COMM. AL DETTAGLIO DI PARTI E ACCESS. AUTOV.	13			
454011	COMM. INGROSSO E DETTAGLIO DI MOTO	3			
454012	INTERMED. DEL COMM. DI MOTOCILI E CICLOM.	6			
454021	COMM. INGR. DETT. PARTI E ACCESS. MOTO-CICLO	13			
454022	INTERM. COMM. PARTI ED ACCESS. MOTOC-CICLO	6			
454030	MANUT. RIP. DI MOTOCICLI-CICLOM. SI PNEUMAT.	19			
	COMMERCIO NON DI AUTOVEICOLI				
461101	AGENTI E RAPP. DI MATERIE PRIME AGRICOLE	11			
461102	AGENTI E RAPPRES. DI FIORI E PIANTE	11			
461103	AGENTI E RAPPRESENTANTI DI ANIMALI VIVI	11			
461104	AGENTI E RAPP. FIBRE TESSILI CUOIO E PELLI	11			
461105	PROC. AFF. M.P. AGRICO., TESSILI, ANIMALI VIVI	11			
461106	MEDIAT. MAT. PRIME AGRIC. TESSILE PELLI GREZZE	11			
461107	MEDIATORI IN ANIMALI VIVI	11			
461201	AG. RAPP. CARBURANTI, GPL E SIMILI, LUBRIF.	11			
461202	AGENTI E RAPP. DI COMBUSTIBILI SOLIDI	11			
461203	AG. RAPP. DI MINERALI, NO METALLI PREZIOSI	11			
461204	AG. RAPP. PROD. CHIMICI PER L'INDUSTRIA	11			
461205	AG. RAPP. PROD. CHIM. AGRICOLTURA SI FERTILIZZANTI	11			
461206	PROC. AFF. COMBUST. MINER. CHIM. MET. NO PREZIOSI	11			
461207	MEDIATORI COMBUST. MINER. CHIM. MET. NO PREZIOSI	11			
461301	AG. RAPP. LEGNAME SEMIL. LEGNO LEGNO ARTIF.	11			
461302	AG. RAP. MAT. COSTR. INFIS. IGI-SANIT. VET.-PIA.	11			
461303	AGEN. APP. IDR-SAN. RISC.-COND. NO CONDIZ. DOM.	11			
461304	PROC. AFF. LEGN. MAT. COSTRUZIONE	11			
461305	MEDIATORI IN LEGNAME E MATERIALI DA COST.	11			
461401	AGEN. ATTREZZ. INDUS. ELETT. NO DOMESTICHE	11			
461402	AGEN. MACCHINE COSTRUZIONI EDILI STRADALI	11			
461403	AGEN. MACCHINE ATTREZZATURE PER UFFICIO	11			
461404	AGEN. ATTREZZ USO AGRICOLO, SI TRATTORI	11			
461405	AGEN. NAVI AEROMOB. NO AUTOV. MOTOC. BICICL.	11			
461406	PROC. IMP. INDUS. NAVI AEROM. MAC. AGR UFFICI	11			
461407	MEDIAT. IM-INDUST. NAVI AEROMO. MAC. AGR. UFF.	11			
461501	AGEN. MOBILI IN LEGNO, METALLO MAT. PLAST.	11			
461502	AGEN. ARTICOLI FERRAMENTA E DI BRICOLAGE	11			
461503	AGEN. CASALINGHI PORCELL. ART. IN VETRO ECC.	11			
461504	AGEN. VERNICI CARTA PARATI STUCCHI CORNICI	11			
461505	AGEN. MOBIL. ARREDO CASA CANNA VIMINI E SIM.	11			
461506	PROC. AFFARI MOBILI, ARTICOLI CASA E FERR.	11			
461507	MEDIAT. MOBILI ART. CASA E FERRAMENTA	11			
461601	AGEN. VESTIARIO ACCESSORI ABBIGLIAMENTO	11			
461602	AGENTI E RAPPRESENTANTI DI PELLICCE	11			
461603	AGEN. TESSUTI ABBIGL. ARREDAM. SI PASSAMANERIA	11			
461604	AGEN. CAMICIE BIANCHERIA MAGLIERIA INTIMA	11			
461605	AGEN. CALZATURE ED ACCESSORI	11			
461606	AGEN. PELLETTERIA VALIGE ARTICOLI VIAGGI	11			
461607	AGEN. TESSILI PER CASA TAPPE STUOIE MATER.	11			
461608	PROC. AFF. TESS. ABBIGL. PELLIC. CALZ. ART. PELLE	11			
461609	MED. TESSILI ABBIGL. PELLIC. CALZA E PELLE	11			
461701	AGEN. ORTOFRUTTICOLI FRESCHI CONG. SURGELATI	11			
461702	AGE. CARNI FRES. CONG. SURG. CONSERV. SALUMI	11			
461703	AGEN. DI LATTE, BURRO E FORMAGGI	11			
461704	AGEN. OLI GRASSI ALIMENTARI OLIVA MARGARINA E SIM.	11			

Città di San Severo
REGOLAMENTO TARI - ANNO 2021

CODICE	SINTESI DESCRIZIONE	Categoria	Note	Categoria alt.	Note
461705	AGEN. BEVANDE E PRODOTTI SIMILARI	11			
461706	AGEN. ITTICI FRESCHI CONG. SURG. CONSERVATI	11			
461707	AGEN. ALTRI PROD. ALIMENTARI SI ANIMAL. DOM.	11			
461708	PROC. AFF. PROD. ALIMENTARI BEVANDE TABACCO	11			
461709	MEDIAT. PROD. ALIMEN. BEVANDE TABACCO	11			
461811	AGEN. CARTA CARTONE NO IMBALLAGGI CARTOLERIA	11			
461812	AGEN. LIBRI PUBBLICAZIONI ABBONAMENTI	11			
461813	PROC. AFF. PROD. DI CARTA CANCELLERIA LIBRI	11			
461814	MEDIAT. PRODOTTI DI CARTA CANCELL. LIBRI	11			
461821	AGEN. COMPUTER ELETTRON. AUDIO E VIDEO	11			
461822	AGEN. DI APPARECCHI ELETTRODOMESTICI	11			
461823	PROC. AFFARI DI PRODOTTI DI ELETTRONICA	11			
461824	MEDIATORI IN PRODOTTI DI ELETTRONICA	11			
461831	AGEN. FARMACEUT. ERBORISTERIA USO MEDICO	11			
461832	AGEN. SANITARI APPARECCHI MEDICALI CHIRURGICI	11			
461833	AGEN. PROFUM .SI PARRUCCHIERI ERBORISTI COSMET.	11			
461834	PROC. AFF. FARMACEUTICI E DI COSMETICI	11			
461835	MEDIAT. FARMACEUTICI E COSMETICI	11			
461891	AGENT. ATTREZZATURE SPORTIVE BICICLETTE	11			
461892	AGENT. OROLOGI OGGETTI E METALLI PREZIOSI	11			
461893	AGENT. FOTOGRAF. E SIMILI STRUM. LAB. ANALISI	11			
461894	AGEN. SAPONI DETERSIVI CANDELE E SIMILI	11			
461895	AGENTI E RAPPRESENTANTI DI GIOCATTOLI	11			
461896	AGENTI DI CHINCAGLIERIA E BIGIOTTERIA	11			
461897	AG. ALTRI PROD. NON ALIM. NCA SI IMBAL. ANTINFORTUN.	11			
461898	PROC. AFF. ATT. SPORT BICICLETTA ALTRI PR. NCA	11			
461899	MED. ATTR. SPORT BICICLETTA ALTRI PROD. NCA	11			
461901	AGENT. VARI PROD. SENZA PREVALENZA DI ALCUNO	11			
461902	PROC. AFF. VARI PROD. SENZA PREVAL. DI ALCUNO	11			
461903	MED. VARI PROD. SENZA PREVAL. DI ALCUNO	11			
461904	GRUPPI ACQUISTO MANDAT. AGLI ACQUIST. BUYER	11			
	COMMERCIO				
462110	COMM. INGROSSO CEREALI LEGUMI SECCHI	3			
462121	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI TABACCO GREZZO	3			
462122	COMM. INGR. SEMENTI E MANGIMI	3			
462200	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI FIORI E PIANTE	3			
462300	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ANIMALI VIVI	3			
462410	COMM. INGROSSO CUOIO NO PELLI PER PELLICC.	3			
462420	COMM. INGROSS. PELLI PER PELLICCERIA	3			
463110	COMMERCIO INGROSSO FRUTTAORTAGGI FRESCHI	3			
463120	COMM. INGROSSO DI FRUTTA ORTAGGI CONSERV.	3			
463210	COMM. INGROSSO DI CARNE FRESCA CONGEL	3			
463220	COMM. INGROSSO PRODOTTI DI SALUMERIA	3			
463310	COMM. INGROSSO PROD. LATTIERO CASEAR. UOVA	3			
463320	COMM. INGROSSO OLI GRASSI ALIM. VEGE. ANIM.	3			
463410	COMM. INGROSSO DI BEVANDE ALCOLICHE	3			
463420	COMM. INGROSSO BEVANDE NON ALCOLICHE	3			
463500	COMM. INGROSSO DI PRODOTTI DEL TABACCO	3			
463600	COMM. INGROS. ZUCCH. CIOCC. DOLC. PROD. PER FORNO	3			
463701	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI CAFFE'	3			
463702	COMM. INGROSSO DI TE', CACAO E SPEZIE	3			
463810	COMM. INGROSSO PROD. DELLA PESCA FRESCHI	3			
463820	COMM. INGROSSO PROD. PESCA CONGE. CONSER.	3			
463830	COMM. INGROSSO DI PASTI PIATTI PRONTI	3			
463890	COMM. INGROSSO ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI	3			
463910	COMM. INGROSSO NON SPECIALIZZ. PROD. SURGELATI	3			
463920	COM. INGROS. NO SPECIALIZ. ALIM. BEV. TAB.	3			
464110	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI TESSUTI	3			
464120	COMM. INGROSSO MERCERIA FILATI PASSAMANERIA	3			

Città di San Severo
REGOLAMENTO TARI - ANNO 2021

CODICE	SINTESI DESCRIZIONE	Categoria	Note	Categoria alt.	Note
464190	COMM. INGROSSO DI ALTRI ARTICOLI TESSILI	3			
464210	COMM. INGROSSO ABBIGLIAM. ACCESSORI	3			
464220	COMM. INGROSSO DI ARTICOLI IN PELLICCIA	3			
464230	COMM. INGROSSO CAMICIE BIANC. INTIMA SIMILI	3			
464240	COMM. INGROSSO DI CALZATURE E ACCESSORI	3			
464310	COMM. INGROSSO ELETTRODOM. ELETTR. CONS.	3			
464320	COMM. INGROSSO SUPPORTI CD DVD ALTRI	3			
464330	COMM. INGROSSO ART. FOTOGRAFIA CINEMAT.	3			
464410	COMM. INGROSSO DI VETRERIA E CRISTALLERIA	3			
464420	COMM. INGROSSO CERAMICHE E PORCELLANA	3			
464430	COMM. INGROSSO SAPONI DET. ALTRI PR. PULIZIA	3			
464440	COMM. INGROSSO COLTELLERIA, POSATERIA PENT.	3			
464500	COMM. INGROSSO DI PROFUMI E COSMETICI	3			
464610	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MEDICINALI	3			
464620	COMM. INGROSSO PROD. BOT. USO FARMACEUTICO	3			
464630	COMM. INGROSSO ART. MEDIC. ORTOPEDICI	3			
464710	COMM. INGROSSO MOBILI QUALSIASI MATERIALE	3			
464720	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI TAPPETI	3			
464730	COMM. INGROS. ART. ILLUM. ELETTRICO DOM.	3			
464800	COMM. INGROSSO OROLOGI GIOIELLERIA	3			
464910	COMM. INGROSSO CARTA CARTONE ART. CARTOLERIA	3			
464920	COMM. INGROSSO DI LIBRI RIVISTE GIORNALI	3			
464930	COMM. INGROSSO DI GIOCHI E GIOCATTOLI	3			
464940	COMM. INGROSSO ARTICOLI SPORTIVI BICI	3			
464950	COMM. INGROS. PELLE, ART. VIAGGIO IN TUTTI MATERIAL.	3			
464990	COMM. INGROS. PROD. CONSUMO NO ALIM. NCA	3			
465100	COMM. INGROS. COMPUTER PERIFERICHE SOFTWARE	3			
465201	COMM. INGRO. APPARECC. MAT. TELEFONICI	3			
465202	COMM. INGROSSO NASTRI NON REGISTRATI	3			
465209	COMM. INGROS. ALTRE APPAR. ELETTRONICHE	3			
466100	COMM. INGROS. MACCH. UTENS. AGRICOLI SI TRATTORI	3			
466200	COMM. INGROS. MACCHINE UTENSILI RICAMBI	3			
466300	COMM. INGROSSO MACCH. MINIERE EDILIZIA	3			
466400	COMM. INGROS. MACCHINE IND. TESSILE PER CUCIRE	3			
466500	COMM. INGROS. MOBILI PER UFFICIO NEGOZI	3			
466600	COMM. INGROSSO ALTRE MACCH. ATTREZZ. UFFICI	3			
466911	COMM. INGR. IMBARCAZIONI DA DIPORTO	3			
466919	COMM. INGROSSO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	3			
466920	COMM. INGROSSO MAT. ELETTR. IMPIANT. INDUS.	3			
466930	COMM. INGROSSO APP. PARRUCCH. PALESTR. SOLARIUM	3			
466991	COMM. INGROS. STRUM. ATTREZ. MISURAZ. SCIENT.	3			
466992	COMM. INGROS. STRUM. ATTR. MISURAZ. NON SCIENT.	3			
466993	COMM. INGROS. LUNA-PARK E VIDEOG. PUBBL. ESERCIZI	3			
466994	COMM. INGROS. ANTINCENDIO ANTINFORTUNI	3			
466999	COMM. INGR. ALTRE MACCH. IND. COM. NAVIG. NCA	3			
467100	COMM. INGROS. PETROL. LUBRIF. AUTOTR. PER RISCALD.	3			
467210	COMM. INGROS. MINERALI METALLIFERI	3			
467220	COMM. INGROSSO DI METALLI NON FERROSI	3			
467310	COMM. INGROSSO LEGNAME SEMIL LEGNO	3			
467321	COMM. INGROSSO MOQUETTE E LINOLEUM	3			
467322	COMM. INGR. ALTRI MAT. RIVEST. IGIEN. SAN.	3			
467323	COMM. INGROS. INFISSI ART. ARREDO URBANO	3			
467329	COMM. INGROSSO ALTRI MAT. COSTRUZIONE	3			
467330	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI VETRO PIANO	3			
467340	COMM. INGROS. CARTA PARATI COLORI VERNICI	3			
467410	COMM. INGROS. FERRO METAL. FERRAMENTA	3			
467420	COM. INGROS. APPAR. IMP. IDRAULICI RISC. COND.	3			
467501	COMM. INGROS. FERTIL. ALTRI PROD. CHIM. AGRIC.	3			
467502	COMM. INGROS. PRODOTTI CHIM. INDUSTRIA	3			

Città di San Severo
REGOLAMENTO TARI - ANNO 2021

CODICE	SINTESI DESCRIZIONE	Categoria	Note	Categoria alt.	Note
467610	COMM. INGROS. FIBRE TESSILI GREGGE SEMILAV.	3			
467620	COMM. INGROS. GOMMA GREGG. MAT. PLAS. PRIM. SEMI.	3			
467630	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI IMBALLAGGI	3			
467690	COMM. INGROS. ALTRI PRODOTTI INTERMEDI	3			
467710	COMM. INGROSSO ROTTAMI SOTTOPROD METAL.	3			
467720	COMM. INGROS. ALTRI MAT. RECUPERO NO METALLI	3			
469000	COMMERCIO ALL'INGROSSO NON SPECIALIZZATO	3			
471110	IPERMERCATI	28			
471120	SUPERMERCATI	25			
471130	DISCOUNT DI ALIMENTARI	26			
471140	MINIMERC. ESERCIZI NO SPECIALIZZ. ALIMENT.	26			
471150	COMM. AL DETTAGLIO DI PRODOTTI SURGELATI	26			
471910	GRANDI MAGAZZINI	28			
471920	COMM. DETTAGLIO NO SPEC. COMPUTER E ELETTRODOM.	13			
471990	EMPOR. NEGOZ NO SPECIAL. VARI PROD. NO ALIM.	26			
472101	COMM. DETTAGLIO FRUTTA VERDURA FRESCA	27			
472102	COMM. DETT. DI FRUTTA VERDURA PREP. CONSER.	27			
472200	COMM. DETTAGL. CARNI PRODOTTI BASE CARNE	25			
472300	COMM. DETTAGLIO PESCI CROSTACEI MOLLUSCHI	27			
472410	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PANE	25			
472420	COMM. DETTAGL. TORTE DOLCIUMI CONFETTERIA	24			
472500	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BEVANDE	25			
472600	COMM. DETTAG. GENERI MONOPOLIO TABACCHI	14			
472910	COMM. DETTAGL. LATTE PROD. LATTIER. CASEARI	25			
472920	COMM. DETTAGL. CAFFE' TORREFATTO	25			
472930	COMM. DETTAGL. PROD. MACROBIOTICI DIETETICI	25			
472990	COM. DETT. ALTRI PROD. ALIMEN. ESER. SPEC. NCA	25			
473000	COMM. DETTAGL. CARBURANTE PER AUTOTRASPORTI	4			
474100	COMM. DETTAGL. COMPUTER SOFTWARE ESERC. SPECIAL.	13			
474200	COMM. DETTAGL. APP. TELECOM ESERC. SPECIAL.	13			
474300	COMM. DETTAGL. APPAREC. AUD. VIDEO ESERC. SPEC.	13			
475110	COMM. DETT. TESSUTI ABBIGL. ARREDAM. BIANCHERIA	15			
475120	COMM. DETT. FILATI MAGLIERIA E MERCERIA	15			
475210	COMM. DET. FERRAM. VERNICI VETRO PROD. ELETT. TERM.	13			
475220	COMM. DETT. DI ARTICOLI IGIENICO-SANITARI	13			
475230	COMM. DETT. MAT. COSTRUZ. CERAMICHE PIASTRELLE	13			
475240	COMM. DETT. MACCHIN. AGRICOLTURA GIARDINAGGIO	13			
475311	COMM. DETTAGL. DI TENDE E TENDINE	15			
475312	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI TAPPETI	15			
475320	COMM. DETTAGL. CARTA PARATI E RIVEST. PAVIMENTI	13			
475400	COMM. DETTAGLIO ELETTRODOM. ESERC. SPECIALI	13			
475910	COMM. DETT. DI MOBILI PER LA CASA	6			
475920	COMM. DETT. UTENSILI CASA CRISTALLERIE VASEL.	13			
475930	COMM. DETT. ARTICOLI PER L'ILLUMINAZIONE	13			
475940	COMM. DETT. MACCH. DA CUCIRE MAGLIER. DOMEST.	13			
475950	COMM. DETTAGL. DI SISTEMI DI SICUREZZA	13			
475960	COMM. DETTAGL. STRUMENTI MUSICALI SPARTITI	13			
475991	COMM. DETT. ART. LEGNO SUGH. VIMINI PLAST. DOM.	13			
475999	COMM. DETTAGL. ALTRI ARTICOLI DOMESTI NCA	13			
476100	COMM. DETTAGL. LIBRI NUOVI ESERC. SPECIALI	13			
476210	COMM. DETTAGL. GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	14			
476220	COMM. DETTAGL. ART. CARTOLERIA FORNIT. UFFICIO	13			
476300	COMM. DETT. REG. MUSICA VIDEO ESERC. SPECIALI	13			
476410	COMM. DETTAGL. ART. SPORT BICI TEMPO LIBERO	13			
476420	COMM. DETTAGLIO NATANTI E ACCESSORI	6			
476500	COMM. DETTAGL. GIOCATTOLE COMP. ELETTRONICI	13			
477110	COMM. DETTAGL. CONFEZIONI PER ADULTI	13			
477120	COMM. DETTAGL. CONFEZ. BAMBINI E NEONATI	13			
477130	COMM. DETTAGL. BIANCHERIA PERS. MAGLIERIA CAMICIE	13			

Città di San Severo
REGOLAMENTO TARI - ANNO 2021

CODICE	SINTESI DESCRIZIONE	Categoria	Note	Categoria alt.	Note
477140	COMM. DETTAGL. PELLICCE ABBIGLIAMENTO PELLE	13			
477150	COMM. DETTAGL. CAPPELLI OMBREL. GUANTI CRAVATTE	13			
477210	COMM. DETT. CALZATURE E ACCESSORI	13			
477220	COMM. DETTAGL. ART. PELLETERIA E VIAGGIO	13			
477310	FARMACIE	14			
477320	COM. DET. ALTR. ESER. SPEC. MEDICINA NO PROD. MED.	14			
477400	COMM. DETT. ART. MEDIC. ORTOPED. ESER. SPECIAL.	14			
477510	COMM. DETTAGL. ART. PROFUM. TOILETTA IGIENE PERS.	13			
477520	ERBORISTERIE	14			
477610	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI FIORI E PIANTE	27			
477620	COMM. DETTAGL. PICCOLI ANIMALI DOMESTICI	13			
477700	COMM. DETTAGL. OROLOGI GIOIELLERIA ARGENT.	13			
477810	COMM. DETTAGL. MOBILI PER UFFICIO	13			
477820	COMM. DETTAGL. MATERIALI OTTICA FOTOGRAFIA	13			
477831	COMM. DETT. OGGETTI D'ARTE COMP. GALLERIE D'ARTE	15			
477832	COMM. DETTAGL. OGGETTI D'ARTIGIANATO	15			
477833	COMM. DETTAGL. ARREDI SACRI ARTICOLI RELIGIOSI	15			
477834	COMM. DETTAGL. ART. REGALO E FUMATORI	13			
477835	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BOMBONIERE	13			
477836	COMM. DETTAGL. CHINCAGLIERIA E BIGIOTTERIA	13			
477837	COMM. DETTAGL. ARTICOLI PER LE BELLE ARTI	15			
477840	COMM. DETTAGL. COMBUSTIBILE DOMESTICO	13			
477850	COMM. DETTAGL. ARMI MUNIZIONI ART. MILITARI	13			
477860	COMM. DETT. SAPONI PROD. LUCIDATURA AFFINI	13			
477891	COMM. DETTAGL. FILATELIA NUMISMA COLLEZ.	15			
477892	COMM. DETTAGL. CORDAMI TELE E SACCHI NO CARTA	13			
477893	COMM. DETTAGL. ART. FUNERARI E CIMITERIALI	13			
477894	COMM. DETTAGL. ART. ADULTI (SEXY SHOP)	13			
477899	COMM. DETT. ALTRI PROD. NON ALIMENTARI NCA	13			
477910	COMM. DETTAGL. LIBRI DI SECONDA MANO	13			
477920	COMM. DETTAGL. MOBILI USATI ANTIQUARIATO	15			
477930	COMM. DETTAGL. INDUMENTI OGGETTI USATI	15			
477940	CASE D'ASTA AL DETTAGLIO NO VIA INTERNET	11			
478101	COMM. DETTAGL. AMBULANTE PROD. ORTOFRUTTI	29			
478102	COMM. DETTAGL. AMBULANTE PROD. ITTICI	29			
478103	COMM. DETTAGL. AMBULANTE DI CARNE	29			
478109	COMM. DETT. AMBUL. ALTRI PROD. ALIMENTARI BEV. NCA	29			
478201	COMM. DETT. AMBULANTE TESSUTI ABBIGLIAMENTO	16			
478202	COMM. DETT. AMBUL. POSTO FISSO CALZAT. PELLETT.	16			
478901	COM. DETT. AMBUL. FIORI PIANTE SEMI FERTILIZ.	16			
478902	COM. DETT. AMBUL. ATTREZZ. PROD. AGRICOLTURA	16			
478903	COMM. DETT. AMBUL. COSM. DETERG. QUALSIASI USO	16			
478904	COMM. DETTAGL. AMBUL. CHINCAGLIERIA BIGIOTTERIA	16			
478905	COM. DETT. AMBUL. ARREDAM. CASALINGHI ELETTRODOM.	16			
478909	COMM. DETT. AMBUL. DI ALTRI PRODOTTI NCA	16			
479110	COMM. DETT. TUTTI PROD. VIA INTERNET	13			
479120	COMM. DETT. TUTTI PRODOTTI VIA TELEVISIONE	13			
479130	COMM. DETT. TUTTI PROD. VIA CORRISP. RADIO TEL.	13			
479910	COMM. DETT. PROD. VARI CON DIMOSTRATORE	26			
479920	COMM. EFFETTUATO VIA DISTRIBUTORI AUTOM.	26			
	TRASPORTO TERRESTRE				
491000	TRASPORTO FERROV. PASSEGGERI INTERURBANO	3			
492000	TRASPORTO FERROVIARIO DI MERCI	3			
493100	TRASP. TERRESTR. PASSEGG. AREE URBANE SUBURBANE	3			
493210	TRASPORTO CON TAXI	3			
493220	TRASP. VIA NOLEGG. AUTOVETT. CON CONDUCENTE	3			
493901	GEST. FUNICOLARI NO TRANSIT. URBANO E SUB-URBANO	3			
493909	ALTRE ATTIVITA' TRASP. TERRESTRE PASSEG. NCA	3			
494100	TRASPORTO DI MERCI SU STRADA	3			

Città di San Severo
REGOLAMENTO TARI - ANNO 2021

CODICE	SINTESI DESCRIZIONE	Categoria	Note	Categoria alt.	Note
494200	SERVIZI DI TRASCLOCO	3			
495010	TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE DI GAS	3			
495020	TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE DI LIQUIDI	3			
TRASPORTO MARITTIMO					
501000	TRASP. MARITT. COSTIERO DI PASSEGGERI	3			
502000	TRASPORTO MARITTIMO E COSTIERO DI MERCI	3			
503000	TRASP. PASSEGGERI VIE D'ACQUA INTERNE	3			
504000	TRASP. MERCI PER VIE D'ACQUA INTERNE	3			
TRASPORTO AEREO					
511010	TRASPORTO AEREO DI LINEA DI PASSEGGERI	3			
511020	TRASP AEREO NON DI LINEA DI PASSEGGERI	3			
512100	TRASPORTO AEREO DI MERCI	3			
512200	TRASPORTO SPAZIALE	3			
ATTIVITA' DI MAGAZZINO					
521010	MAGAZZINI CUSTODIA DEPOSITO CONTO TERZI	3			
521020	MAGAZZINI FRIGORIFERI PER CONTO TERZI	3			
522110	GESTIONE DI INFRASTRUTTURE FERROVIARIE	3			
522120	GESTIONE DI STRADE, PONTI, GALLERIE	3			
522130	GESTIONE DI STAZIONI PER AUTOBUS	3			
522140	GEST. CENTRI DI MOVIM MERCI E INTERPORTI	3			
522150	GESTIONE DI PARCHEGGI E AUTORIMESSE	3			
522160	ATTIVITA' DI TRAINO E SOCCORSO STRADALE	3			
522190	ALTRE ATTIV. CONNES. TRASPORTI TERRESTRI NCA	3			
522201	LIQUEF. RIGASS. GAS PER TRASP. MARIT. VIE ACQUA	3			
522209	ALTRE ATT. CONNES. TRASP. MARITTIMO VIE ACQUA	3			
522300	ATTIVITA' SERVIZI CONNESSE TRASPORTO AEREO	3			
522410	MOVIM. MERCI RELATIVO A TRASPORTI AEREI	3			
522420	MOVIM. MERCI TRASP. MARITTIMI E FLUVIALI	3			
522430	MOVIMENTO MERCI TRASPORTI FERROVIARI	3			
522440	MOVIMENTO MERCI CON ALTRI TRASPORTI TERRA	3			
522910	SPEDIZIONIERI AGENZIE OPERAZIONI DOGANA	3			
522921	INTERMEDIARI DEI TRASPORTI	3			
522922	SERVIZI LOGISTICI PER LA DISTRIBUZ MERCI	3			
SERVIZI POSTALI					
531000	ATTIVITA' POSTALI OBBLIGO SERV. UNIVERSALE	11			
532000	ALTRE ATT. POSTALI NO OBBL. SERVIZIO UNIVERSALE	11			
ALLOGGIO					
551000	ALBERGHI	7	(1d)		
552010	VILLAGGI TURISTICI	7			
552020	OSTELLI DELLA GIOVENTU'	8			
552030	RIFUGI DI MONTAGNA	7			
552040	COLONIE MARINE E MONTANE	8			
552051	AFFITTACAMERE CASE VACANZE BED-BREAKFAST RES.	8			
552052	ATTIVITA' ALLOGGIO CONNESSE AZIENDE AGRICOLE	7			
553000	AREE CAMPEGGIO E ATTREZZATE CAMP. ROULOTTE	4			
559010	GESTIONE DI VAGONI LETTO	3			
559020	ALLOG. STUD. LAVOR. CON SERVIZI TIPO ALBERGHI	8			
SERVIZI DI RISTORAZIONE					
561011	RISTORAZIONE CON SOMMINISTRAZIONE	22			
561012	ATTIVITA' DI RISTORAZ. AZIENDE AGRICOLE	22			
561020	RISTORAZ. NO SOMMINISTR. PREP. CIBI ASPOR.	23			
561030	GELATERIE E PASTICCERIE	24			
561041	GELATERIE E PASTICCERIE AMBULANTI	29			
561042	RISTORAZIONE AMBULANTE	29			
561050	RISTORAZIONE SU TRENI E NAVI	22			
562100	CATERING PER EVENTI, BANQUETING	23			
562910	MENSE	23			
562920	CATERING CONTINUATIVO SU BASE CONTRATTUALE	23			
563000	BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA	24			

Città di San Severo
REGOLAMENTO TARI - ANNO 2021

CODICE	SINTESI DESCRIZIONE	Categoria	Note	Categoria alt.	Note
	ATTIVITA' EDITORIALI				
581100	EDIZIONE DI LIBRI	11			
581201	PUBBLICAZIONE DI ELENCHI	11			
581202	PUBBLICAZIONE DI MAILING LIST	11			
581300	EDIZIONE DI QUOTIDIANI	11			
581400	EDIZIONE DI RIVISTE E PERIODICI	11			
581900	ALTRE ATTIVITA' EDITORIALI	11			
582100	EDIZIONE DI GIOCHI PER COMPUTER	11			
582900	EDIZIONE ALTRI SOFTWARE (NO GIOCHI PER COMP.)	11			
	PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE				
591100	PRODUZ CINEMATOGR. VIDEO PROG. TELEVIS.	20	(1)		
591200	POST-PROD. CINEMATOGR. VIDEO PROG. TELE.	20	(1)		
591300	DISTRIBUZIONE CINEMAT. VIDEO PROG. TELEVIS.	11			
591400	ATTIVITA' DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA	2			
592010	EDIZIONE DI REGISTRAZIONI SONORE	11			
592020	EDIZIONE DI MUSICA STAMPATA	11			
592030	STUDI DI REGISTRAZIONE SONORA	11			
	PROGRAMMI E TRASMISSIONI				
601000	TRASMISSIONI RADIOFONICHE	11			
602000	PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONI TELEVISIVE	11			
	TELECOMUNICAZIONI				
611000	TELECOMUNICAZIONI FISSE	11			
612000	TELECOMUNICAZIONI MOBILI	11			
613000	TELECOMUNICAZIONI SATELLITARI	11			
619010	EROGAZION SERVIZI ACCESSO INTERNET (ISP)	11			
619020	POSTO TELEFONICO PUBBLICO INTERNET POINT	11			
619091	INTERMED. SERVIZI TELECOMUN. TRASMISSIONE DATI	11			
619099	ALTRE ATT. CONNESSE TELECOMUNICAZIONI NCA	11			
	PRODUZIONE SOFTWARE				
620100	PRODUZ. SOFTWARE NON CONNES. ALL'EDIZIONE	11			
620200	CONSULENZA SETTORE TECNOLOGIE INFORMATICA	11			
620300	GEST. APPARECC. INFORMAT. HARDWARE HOUSING	11			
620901	CONFIGURAZIONE DI PERSONAL COMPUTER	11			
620909	ALTR. ATT. SERV. CONNESSI TECNOL. INFORMATICA NCA	11			
	SERVIZI INFORMATICI				
631111	ELAB. ELETTRON. DATI CONTABILI, NO C.A.F.	11			
631119	ALTRE ELABORAZIONI ELETTRONICHE DI DATI	11			
631120	GESTIONE DATABASE ATTIVITA' BANCHE DATI	11			
631130	HOSTING FORNIT SERVIZI APPLICATIVI ASP	11			
631200	PORTALI WEB	11			
639100	ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI STAMPA	11			
639900	ALTRE ATT. SERVIZI DI INFORMAZIONE NCA	11			
	SERVIZI FINANZIARI				
641100	ATTIVITA' DELLA BANCA CENTRALE	12			
641910	INTERMED. MONETARIA NO BANCHE CENTRALI	12			
641920	FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MONETARIO	12			
641930	ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA (IMEL)	12			
641940	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	12			
	ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE				
642000	ATT. SOCIETA' PARTECIPAZIONE HOLDING	11			
643010	FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	11			
643020	SICAV (SOC. INVESTIMENTO CAP. VARIABILE)	11			
	ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI				
649100	LEASING FINANZIARIO	11			
649201	ATT. CONSORZI GARANZIA COLLETTIVA FIDI	11			
649209	ALTRE ATTIVITA' CREDITIZIE NCA	11			
649910	ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE	11			
649920	ATTIVITA' DI FACTORING	11			

Città di San Severo
REGOLAMENTO TARI - ANNO 2021

CODICE	SINTESI DESCRIZIONE	Categoria	Note	Categoria alt.	Note
649930	ATTIVITA' DI MERCHANT BANK	11			
649940	ATTIVITA' DELLE SOCIETA' VEICOLO	11			
649950	ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE IN CAMBI	11			
649960	ALTRE INTERMEDIAZIONI FINANZIARIE NCA	11			
ASSICURAZIONI, FONDI, PENSIONI					
651100	ASSICURAZIONI SULLA VITA	11			
651200	ASSICURAZIONI DIVERSE QUELLE SULLA VITA	11			
652000	ATTIVITA' DI RIASSICURAZIONE	11			
653010	ATTIVITA' DEI FONDI PENSIONE APERTI	11			
653020	ATTIVITA' DEI FONDI PENSIONE NEGOZIALI	11			
653030	ATTIVITA' FONDI PENSIONE PREESISTENTI	11			
ATTIVITA' E SERVIZI FINANZIARI					
661100	AMMINISTRAZIONE DI MERCATI FINANZIARI	11			
661200	NEGOZIAZIONE CONTRATTI DI TITOLI E MERCI	11			
661910	GESTIONE PAGAMENTI VIA CARTA DI CREDITO	11			
661921	PROMOTORI FINANZIARI	11			
661922	AGENTI, MED. PROCAC. IN PROD. FINANZIARI	11			
661930	ATTIV. SOCIETA' FIDUCIARIE AMMINISTRAZIONE	11			
661940	ATTIVITA' DI BANCOPOSTA	11			
661950	SERVIZI TRASFERIM. DENARO-MONEY TRANSF.	11			
662100	ATT. PERITI LIQUID. INDIPENDENTI DELLE ASSICURAZIONI	11			
662201	BROKER DI ASSICURAZIONI	11			
662202	AGENTI DI ASSICURAZIONI	11			
662203	SUB-AGENTI DI ASSICURAZIONI	11			
662204	PROCACC. ALTRI INTERMED. DELLE ASSICURAZIONI	11			
662901	AUT. CENTRALI VIGIL. ASSICURAZ. FONDI PENS.	11			
662909	ALTRE ATT. AUSIL. ASSICURAZIONI FONDI PENS.	11			
663000	GEST. FONDI COM. INVESTIMENTO E FONDI PENS.	11			
ATTIVITA' IMMOBILIARI					
681000	COMPRAVENDITA BENI IMMOBILI SU BENI PROPRI	11			
682001	LOCAZIONE IMMOBILIARE DI BENI PROPRI	11			
682002	AFFITTO DI AZIENDE	11			
683100	ATTIVITA' DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE	11			
683200	AMM. CONDOMINI GEST. BENI IMM. CONTO TERZI	11			
LEGALE E CONTABILITA'					
691010	ATTIVITA' DEGLI STUDI LEGALI	11			
691020	ATTIVITA' DEGLI STUDI NOTARILI	11			
692011	SERVIZI FORNITI DA DOTTORI COMMERCIALISTI	11			
692012	SERVIZI FORNITI RAGIONIERI PERITI COMMERCIALI	11			
692013	SERVIZI DI AMMINISTR. CONTAB. TRIBUTI	11			
692014	ATTIVITA' CENTRI ASSISTE FISCALE (CAF)	11			
692015	GEST. AMMINISTR. PERSONALE CONTO TERZI	11			
692020	ATT. SOCIETA' REVIS. CERTIFIC. BILANCI	11			
692030	ATTIVITA' DEI CONSULENTI DEL LAVORO	11			
DIREZIONE AZIENDALE E CONSULENZE					
701000	ATTIVITA' GEST. HOLDING-OPERATIVE	11			
702100	PUBBLICHE RELAZIONI E COMUNICAZIONE	11			
702201	CONSULENZA GESTIONE LOGISTICA AZIENDALE	11			
702209	ALTRE ATT. CONSUL. E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	11			
STUDI ARCHITETTI E INGEGNERI					
711100	ATTIVITA' DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA	11			
711210	ATTIVITA' DEGLI STUDI DI INGEGNERIA	11			
711220	SERVIZI PROGETTAZ INGEGNERIA INTEGRATA	11			
711230	ATTIVITA' TECNICHE SVOLTE DA GEOMETRI	11			
711240	CARTOGRAFIA E AEROFOTOGRAMMETRIA	11			
711250	STUDIO GEOLOGICO PROSPEZIONE GEOGN. MINER.	11			
712010	COLLAUDI E ANALISI TECNICHE DI PRODOTTI	11			
712021	CONTR. QUALITA' CERTIFIC. PROD. PROC. SIST.	11			
712022	TUTELA DI BENI DI PRODUZ. CONTROLLATA	11			

Città di San Severo
REGOLAMENTO TARI - ANNO 2021

CODICE	SINTESI DESCRIZIONE	Categoria	Note	Categoria alt.	Note
	RICERCA SCIENTIFICA				
721100	RICERCA SVILUPPO SPERIMENT. BIOTECNOLOGIE	11			
721901	RICERCA E SVILUPPO SPERIMENT GEOLOGIA	11			
721909	RICERCA SVILUP. SPERIM. ALTRE SCIENZE NAT. INGEGN.	11			
722000	RICERCA SVILUPPO SPERIM. SCIENZ. SOCIALI E UMANIST.	11			
	RICERCHE DI MERCATO				
731101	IDEAZIONE DI CAMPAGNE PUBBLICITARIE	11			
731102	CAMPAGNE MARKETING E SERVIZI PUBBLICI	11			
731200	CONCESSIONARIE PUBBLICITARIE	11			
732000	RICERCHE MERCATO SONDEGGI OPINIONE	11			
	ATTIVITA' PROFESSIONALE TECNICA				
741010	DESIGN DI MODA E DESIGN INDUSTRIALE	11			
741021	DISEGNATORI GRAFICI DI PAGINE WEB	11			
741029	ALTRE ATTIVITA' DEI DISEGNATORI GRAFICI	11			
741030	ATTIVITA' DEI DISEGNATORI TECNICI	11			
741090	ALTRE ATTIVITA' DI DESIGN	11			
742011	ATTIVITA' DI FOTOREPORTER	11			
742012	RIPRESE AEREE CAMPO DELLA FOTOGRAFIA	11			
742019	ALTRE ATTIVITA' DI RIPRESE FOTOGRAFICHE	11			
742020	LABORATORI FOTOGRAFICI SVILUPPO E STAMPA	11			
743000	TRADUZIONE E INTERPRETARIATO	11			
749011	CONSULENZA AGRARIA FORNITA DA AGRONOMI	11			
749012	CONSUL. AGRARIA DA AGROTECN. PERITI AGRARI	11			
749021	CONSULENZA SICUREZ. IGIENE POSTI LAVORO	11			
749029	ALTRA ATT. CONSULENZA SULLA SICUREZZA	11			
749091	ATTIVITA' TEC. SVOLTE PERITI INDUSTRIALI	11			
749092	PREVISIONI METEREologiche	11			
749093	ALTRE ATTIVITA' CONSULENZA TECNICA NCA	11			
749094	AGENZIE PROCURATORI SPETTACOLO E SPORT	11			
749099	ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI NCA	11			
	SERVIZI VETERINARI				
750000	SERVIZI VETERINARI	11			
	NOLEGGIO E LEASING				
771100	NOLEGGIO AUTOVETT AUTOVEICOLI LEGGERI	3			
771200	NOLEGGIO AUTOCARRI E VEICOLI PESANTI	3			
772101	NOLEGGIO DI BICICLETTE	3			
772102	NOLO NO EQUIP. IMBARC. DI PORTO SI PEDALO	3			
772109	NOLEGG. ALTRE ATTREZZ. SPORTIVE RICREATIVE	3			
772200	NOLEGGIO VIDEO CD DVD DISCHI	13			
772910	NOLEG. BIANCH. TAVOL. LETTO BAGNO VESTIARIO	13			
772990	NOLEG. ALTRI BENI USO PERSON. NCA NO SPORT	13			
773100	NOLEGG. MACCH. ATTREZZATURE AGRICOLE	3			
773200	NOLEGG. MACCH. LAVORI EDILI GENIO CIVILE	3			
773300	NOLEGGIO ATTREZZ UFFICIO SI COMPUTER	3			
773400	NOLO MEZZI TRASPORTO MARITTIMO FLUVIALE	3			
773500	NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO AEREO	3			
773910	NOLEGGIO ALTRI MEZZI TRASPORTO TERRESTRI	3			
773991	NOLO CONTAINER ADIBITI ALLOGGI UFFICI	3			
773992	NOLEGGIO CONTAINER DIVERSE MODAL. TRASP.	3			
773993	NOLO NO OPERAT. SOLLEV. MOVIM. MERCI	3			
773994	NOLO ATTREZZ. MANIFESTAZIONI SPETTACOLI	3			
773999	NOLO NO OPERATORE ALTRE ATTREZZATURE NCA	3			
774000	CONCESS. DIRITTI SFRUTT. PROPRIETA' INTELLETT.	11			
	RICERCA PERSONALE				
781000	RICERCA SELEZIONE SUPPORTO RICOLL. PERS.	11			
782000	AGENZIE FORNITURA LAVORO TEMP. INTERIN.	11			
783000	ALTRE ATT. FORNITURA GESTIONE RISORSE UMANE	11			
	SERVIZI AGENZIA DI VIAGGIO				
791100	ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO	11			

Città di San Severo
REGOLAMENTO TARI - ANNO 2021

CODICE	SINTESI DESCRIZIONE	Categoria	Note	Categoria alt.	Note
791200	ATTIVITA' DEI TOUR OPERATOR	11			
799011	BIGLIETTERIA EVENTI RICREATIVI INTRATTE	2			
799019	ALTRI SERVIZI DI PRENOTAZIONE	11			
799020	GUIDE ACCOMPAGNATORI TURISTICI	11			
	VIGILANZAE INVESTIGAZIONE				
801000	SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA	11			
802000	SERVIZI CONNESSI AI SISTEMI DI VIGILANZA	11			
803000	SERVIZI DI INVESTIGAZIONE PRIVATA	11			
	SERVIZI AGLI EDIFICI				
811000	SERVIZI INTEGRATI GESTIONE AGLI EDIFICI	11			
812100	PULIZIA GEN(NON SPECIALIZZATA) EDIFICI	11			
812201	STERILIZZAZIONE ATTREZZATURE MED. SANIT.	11			
812202	ALTRE ATTIV. PULIZIA EDIFICI IMPIANTIIndustr.	11			
812910	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE	11			
812991	PULIZIA LAVAGGIO AREE PUBBLICHE NEVE GHIACCIO	3			
812999	ALTRE ATTIVITA' DI PULIZIA NCA	11			
813000	CURA MANUTEN PAESAGGIO PARCHI GIARDINI	3			
	SUPPORTO ATTIVITA' D'UFFICIO				
821101	SERVIZI INTEGRATI SUPP. FUNZIONI UFFICIO	11			
821102	GESTIONE UFFICI TEMPORANEI	11			
821901	SPEDIZIONE PROPAGANDA COMPILAZ. INDIRIZ.	11			
821909	FOTOCOPIATURA ALTRE ATT. SUPPORTO FUNZ. UFF.	11			
822000	ATTIVITA' DEI CALL CENTER	11			
823000	ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE	11			
829110	ATTIVITA' DI AGENZIE DI RECUPERO CREDITI	11			
829120	AGENZIE DI INFORMAZIONI COMMERCIALI	11			
829210	IMBALLAG. CONFEZION. GENERI ALIMENTARI	20	(1)		
829220	CONFEZIONAMENTO DI GENERI NON ALIMENTARI	20	(1)		
829910	IMPRESE DI GESTIONE ESATTORIALE	11			
829920	DISTRIBUZIONE DI LIBRI GIORNALI RIVISTE	11			
829930	GESTIONE PUBBLICI MERCATI, PESE PUBBLICHE	11			
829940	RICHIESTA CERTIFICATI DISBRIGO PRATICHE	11			
829991	SERVIZI DI STENOPIA	11			
829999	ALTRI SERVIZI SUPPORTO ALLE IMPRESE NCA	11			
	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA				
841110	ATTIVITA' ORGANI LEGISLATIVI ESECUTIVI	11			
841120	PIANIFICAZIO GENERALE SERVIZI STATISTICI	11			
841210	REGOL. ORGANISMI PREPOSTI ALLA SANITA'	11			
841220	REGOLAMENTAZ. ORGANISMI PREPOST. ISTRUZ.	11			
841230	REG. ORGANISM. PREPOST. PROGETTI EDILIZIA	11			
841240	REGOLAM. ORGANIS. PREPOS. SERV. RICREAT. CULT.	11			
841310	REGOLAM. AFFARI CONCERN. COMBUSTIB. ENER.	11			
841320	REGOLAM. CONCERN. AGRICOLTURA SILVIC. CACCIA PESCA	11			
841330	REGOLAM. CONCERN. INDUS. ESTRATT. RIS MIN.	11			
841340	REGOLAMEN. CONCERN. COSTRUZIONE STRADE	11			
841350	REGOLAMEN. CONCERN. COSTR. OPERE NAVIGAZIONE	11			
841360	REGOLAMEN. CONCERN. TRASP. E COMUNICAZ.	11			
841370	REGOLAMENT. CONCERN. COMMERCIO INTERNO	11			
841380	REGOLAMENT. CONCERNENTI IL TURISMO	11			
841390	REGOLAMENT. ALTRI AFFARI E SERVIZI ECONOM.	11			
842100	AFFARI ESTERI	11			
842200	DIFESA NAZIONALE	11			
842300	GIUSTIZIA ED ATTIVITA' GIUDIZIARIE	11			
842400	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA NAZIONALE	11			
842510	ATTIVITA' DEI VIGILI DEL FUOCO	11			
842520	ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	11			
843000	ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	11			
	ISTRUZIONE				
851000	ISTRUZIONE DI GRADO PREPARATORIO	1			

Città di San Severo
REGOLAMENTO TARI - ANNO 2021

CODICE	SINTESI DESCRIZIONE	Categoria	Note	Categoria alt.	Note
852000	ISTRUZIONE PRIMARIA: SCUOLE ELEMENTARI	1			
853110	ISTRUZ SECOND DI PRIMO GRADO: SCUOLE MEDIE	1			
853120	ISTRUZ. SECOND. SEC. GRADO FORMA. GEN. LICEI	1			
853201	SCUOLE VELA NAVIGAZ. RILASCIANO PATENTI	11			
853202	SCUOLE VOLO CHE RILASCIANO PATENTI BREV.	11			
853203	SCUOLE GUIDA PROF. AUTISTI, AD ES. AUTOCARRI	11			
853209	ISTR. SEC. SECONDO GR. TECN. PROFES. ARTISTI	1			
854100	ISTR. FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS)	1			
854200	ISTRUZ. UNIV. POST-UNIV. ACCADEMIE E CONSER.	1			
855100	CORSI SPORTIVI E RICREATIVI	1			
855201	CORSI DI DANZA	1			
855209	ALTRA FORMAZIONE CULTURALE	11			
855300	AUTOSCUOLE PILOTAGGIO E NAUTICHE	11			
855910	UNIVERSITA' POPOLARE	1			
855920	CORSI FORMAZ DI AGGIORNAME PROFES.	1			
855930	SCUOLE E CORSI DI LINGUA	1			
855990	ALTRI SERVIZI DI ISTRUZIONE NCA	1			
856001	CONSULEN. SCOLAST. SERVIZI ORIENTAM. SCOLAS.	1			
856009	ALTRE ATTIVITA' DI SUPPORTO ISTRUZIONE	1			
	ASSISTENZA SANITARIA				
861010	OSPEDALI E CASE DI CURA GENERICI	10		9	(2)
861020	OSPEDALI E CASE DI CURA SPECIALISTICI	10		9	(2)
861030	ISTITUTI CLINICHE POLICLINICI UNIVERSITARI	10			
861040	OSPEDALI E CASE DI CURA LUNGA DEGENZA	10		9	(2)
862100	SERVIZI STUDI MEDICI MEDICINA GENERALE	11			
862201	PRESTAZIONI SANITARIE SVOLTE CHIRURGHI	11			
862202	AMBULAT. POLIAMBULATORI SERV. SAN. NAZ.	11			
862203	ATTIVITA' DEI CENTRI DI RADIOTERAPIA	11			
862204	ATTIVITA' DEI CENTRI DI DIALISI	11			
862205	STUDI DI OMEOPATIA E DI AGOPUNTURA	11			
862206	CENTRI DI MEDICINA ESTETICA	11			
862209	ALTRI STUDI MEDICI SPECIALIST. POLIAMBULATORI	11			
862300	ATTIVITA' DEGLI STUDI ODONTOIATRICI	11			
869011	LABORATORI RADIOGRAFICI	11			
869012	LABORATORI DI ANALISI CLINICHE	11			
869013	LABORATORI DI IGIENE E PROFILASSI	11			
869021	FISIOTERAPIA	11			
869029	ALTRE ATTIVITA' PARAMEDICHE INDIP. NCA	11			
869030	ATTIVITA' SVOLTA DA PSICOLOGI	11			
869041	ATTIVITA' DEGLI AMBULATORI TRICOLOGICI	11			
869042	SERVIZI DI AMBULANZA, BANCHE DEL SANGUE	11			
	SERVIZI SOCIALI				
871000	STRUTTURE ASSIST. INFERMIER. RESID. ANZIANI	11			
872000	ASSIST. RESID. PER. RIT. MENTALI ABUSO STUPEF.	11			
873000	ASSISTENZA RESIDEN. ANZIANI E DISABILI	11			
879000	ALTRE STRUTT. ASSIST. SOCIALE RESIDENZIALE	11			
	ASSISTENZA SOCIALE				
881000	ASSIST. SOCIALE NON RESIDEN. ANZIANI DISAB.	11			
889100	ASILI NIDO ASSISTENZ. DIURNA MINORI DISAB.	1			
889900	ALTRE ATT. ASSISTENZA SOCIALE NON RESID. NCA	11			
	ATTIVITA' ARTISTICHE				
900101	ATTIVITA' NEL CAMPO DELLA RECITAZIONE	2			
900109	ALTRE RAPPRESENTAZIONI ARTISTICHE	2			
900201	NOLO CON OPERATORE ATTREZZAT. MANIFESTAZ.	11			
900202	ATTIVITA' NEL CAMPO DELLA REGIA	11			
900209	ALTRE ATT. SUPPORT. RAPPRESENTAZIONI ARTISTICHE	2			
900301	ATTIVITA' DEI GIORNALISTI INDIPENDENTI	11			
900302	CONSERVAZIONE RESTAURO OPERE D'ARTE	11			
900309	ALTRE CREAZIONI ARTISTICHE E LETTERARIE	11			

Città di San Severo
REGOLAMENTO TARI - ANNO 2021

CODICE	SINTESI DESCRIZIONE	Categoria	Note	Categoria alt.	Note
900400	GESTIONE TEATRI SALE STRUTTURE ARTISTICHE	2			
	BIBLIOTECHE E MUSEI				
910100	ATTIVITA' DI BIBLIOTECHE ED ARCHIVI	1			
910200	ATTIVITA' DI MUSEI	1			
910300	GESTIONE LUOGHI MONUMENTI STORICI	1			
910400	ORTI BOTANICI GIARDINI ZOOLOGICI RISERVE	1			
	ATTIVITA' DELLE LOTTERIE, SCOMMESSE, ECC.				
920001	RICEVITORIE DEL LOTTO SUPERENALOT ECC.	30			
920002	GESTIONE APPARECCHI PER VINCITE DENARO	30			
920009	ALTRE ATTIV. CONNESSE LOTTERIE SCOMMESSE	30			
	ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE E DI INTRATTENIMENTO				
931110	GESTIONE DI STADI	4			
931120	GESTIONE DI PISCINE	4			
931130	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI	4			
931190	GESTIONE DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI NCA	4			
931200	ATTIVITA' DI CLUB SPORTIVI	1			
931300	GESTIONE DI PALESTRE	4			
931910	ENTI ORGANIZZ. SPORT PROMOZ. EVENTI SPORT	1			
931991	RICARICA BOMBOLE PER ATT. SUBACQUEE	13			
931992	ATTIVITA' DELLE GUIDE ALPINE	1			
931999	ALTRE ATTIVITA' SPORTIVE NCA	1			
932100	PARCHI DI DIVERTIMENTO E PARCHI TEMATICI	5			
932910	DISCOTECHE NIGHT-CLUB E SIMILI	30			
932920	GEST. STABILIMEN. BALNEARI LACUALI FLUVIALI	5			
932930	SALE GIOCHI E BILIARDI	30			
932990	ALTRE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO NCA	2			
	ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE				
941100	ORGANIZZ DI DATORI DI LAVORO, IND. COMM.	1			
941210	ATTIVITA' DI FEDERAZ. CONSIGLI DI ORDINI	1			
941220	ATTIVITA' DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI	1			
942000	SINDACATI DI LAVORATORI DIPENDENTI	1			
949100	ORGANIZZAZIONI RELIGIOSE ESERCIZIO CULTO	1			
949200	ATTIVITA' PARTITI ASSOCIAZIONI POLITICHE	1			
949910	ORGANIZZAZIONI TUTELA INTER. DIRITTI CITTADINI	1			
949920	ORGANIZZ. FINI CULTURALI RICREAT. HOBBY	1			
949930	ORGANIZZAZIONI PATRIOTTICHE COMBATTENTI	1			
949940	ORGANIZZAZIONI COOPER. SOLIDAR. INTERNAZ.	1			
949950	ORGANIZZAZIONI PER LA FILANTROPIA	1			
949960	ORGANIZZAZIONI DIFESA ANIMALI AMBIENTE	1			
949990	ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA	1			
	RIPARAZIONI				
951100	RIPAR. MANUT. COMPUTER E PERIFERICHE	18			
951201	RIPAR. MANUT. TELEFONI FISSI CORD. CELL.	18			
951209	RIPAR. MANUT. ALTRE APPARECC. COMUNIC.	18			
952100	RIPARAZ. PROD. ELETTRON. CONS. AUDIO VIDEO	18			
952201	RIPAR. ELETTRODOM. E ARTICOLI PER LA CASA	18			
952202	RIPAR. ARTICOLI PER IL GIARDINAGGIO	18			
952300	RIPAR. CALZAT. ARTICOLI VIAGGIO PELLE CUOIO	18			
952401	RIPAR. MOBILI OGGETTI DI ARREDAMENTO	18			
952402	LABORATORI DI TAPPEZZERIA	18			
952500	RIPARAZIONE DI OROLOGI E DI GIOIELLI	18			
952901	RIPARAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	18			
952902	RIPAR. ARTICOLI SPORTIVI BICI NO ARMI SPORTIVE	18			
952903	RIPARAZ. VESTIARIO NO SARTORIE	18			
952904	RIPAR. RAPIDE DUPL. CHIAVI STAMP. IMMED. ART. TESSILI	18			
952909	RIPAR. BENI CONSUM. PERSONALE E CASA NCA	18			
	SERVIZI ALLA PERSONA				
960110	ATTIVITA' DELLE LAVANDERIE INDUSTRIALI	20	(1)		
960120	ALTRE LAVANDERIE, TINTORIE	17			

Città di San Severo
REGOLAMENTO TARI - ANNO 2021

CODICE	SINTESI DESCRIZIONE	Categoria	Note	Categoria alt.	Note
960201	SERVIZI SALONI DI BARBIERE PARRUCCHIERE	17			
960202	SERVIZI DEGLI ISTITUTI DI BELLEZZA	17			
960203	SERVIZI DI MANICURE E PEDICURE	17			
960300	SERVIZI POMPE FUNEBRI ATTIVITA' CONNESSE	20	(1)		
960410	CENTRI PER BENESSERE FISICO NO TERMALI	17			
960420	STABILIMENTI TERMALI	4			
960901	SGOMBERO DI CANTINE, SOLAI E GARAGE	3			
960902	ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING	17			
960903	AGENZIE MATRIMONIALI E D'INCONTRO	11			
960904	CURA ANIMALI DA COMPAGNIA NO VETERINARI	11			
960909	ALTRE ATTIVITA' SERVIZI PER PERSONA NCA	11			
	ATTIVITA' PER LA FAMIGLIA				
970000	ATT. FAMIG. CONVIV. ES. DAT. LAV. PER PERS. DOM.	11			
	PRODUZIONE DI BENI PER LA FAMIGLIA				
981000	PROD. BENI INDIFF. USO PROPRIO E DA FAM. CONV.	20	(1)		
	ORGANIZZAZIONI EXTRATERRITORIALI				
990000	ORGANIZZ. ORGANISMI EXTRATERRITORIALI	1			

NOTE

- (1) La categoria 20 deve sostituirsi con la 21 nel caso in cui l'attività sia svolta da azienda con iscrizione all'Albo delle imprese artigiane
- (1a) Se l'insediamento ha una superficie complessiva fino a 100 mq la categoria da assegnare è la 25
- (1b) Se l'insediamento ha una superficie complessiva fino a 100 mq la categoria da assegnare è la 24
- (1c) Se l'insediamento ha una superficie complessiva fino a 100 mq la categoria da assegnare è la 18
- (1d) Se la struttura di albergo non ha il ristorante la categoria da assegnare è la 8
- (2) Si attribuirà la categoria 10 in presenza di ospedali; si attribuirà la categoria 9 in caso di case di cura e riposo

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Vito Tenore

IL PRESIDENTE DEL C.C.
f.to sig. Ciro Cataneo

ATTESTAZIONE DELL'ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione

è divenuta esecutiva il **27.07.2021**, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 – comma 4 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267;

è esecutiva il _____, ai sensi e per gli effetti dell'art.134- comma 3 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267;

San Severo, **03.08.2021**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Vito Tenore

N. del registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi a decorrere dal **03.08.2021**

San Severo, **03.08.2021**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Vito Tenore

E' copia conforme al suo originale, per uso amministrativo.

San Severo, **03.08.2021**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Vito Tenore